SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 200/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 1999, n. **423.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo modificativo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 15 NOVEMBRE 1979 TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, desiderosi di modificare la disposizione dell'Articolo 24, 3 (che si riferisce all'eliminazione della doppia imposizione per la Repubblica Argentina) della "Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per Evitare le Doppie Imposizioni in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio e per Prevenire l'Evasione Fiscale", sottoscritta a Roma il 15 novembre 1979, hanno deciso di concludere un Protocollo Modificativo della suddetta Convenzione.

Il terzo paragrafo dell'Articolo 24 sarà sostituito dal seguente:

"Nella Repubblica Argentina, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

Quando un residente dell'Argentina ottiene redditi o possiede cespiti patrimoniali che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere sottoposti ad imposizione in Italia, potrà dedurre:

a) sull'imposta prelevata sui redditi di detto residente, un importo pari all'imposta sul reddito effettivamente pagato in Italia;

b) sull'imposta prelevata sul patrimonio di detto residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio effettivamente pagata in Italia.

Tuttavia in entrambi i casi questa deduzione non potrà eccedere la parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio calcolata prima della deduzione, corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio che possono sottoporsi ad imposizione in Italia."

Le disposizioni del presente Protocollo Modificativo costituiranno parte integrante della Convenzione suddetta ed entreranno in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Le suddette modifiche saranno applicabili conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'Articolo 30 della suddetta Convenzione.

In fede di che i rappresentanti del Governo della Repubblica Italiana e del Governo della Repubblica Argentina, debitamente autorizzati a farlo, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Fatto a Bologna, il 3 dicembre 1997, in duplice esemplare originale, in lingue italiana, spagnola e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà la lingua francese.
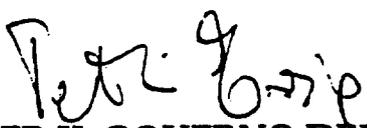
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
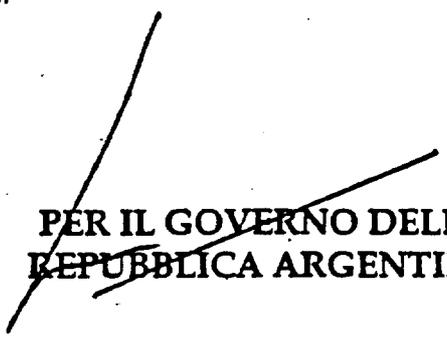
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

PROTOCOLE MODIFICATIF DE LA CONVENTION SIGNEE LE 15 NOVEMBRE 1979 ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE ARGENTINE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Argentine, désireux de modifier la disposition de l'Article 24, 3 (concernant l'élimination de la double imposition pour la République Argentine) de la "Convention entre la République Italienne et la République Argentine en vue d'Eviter les Double Impositions en matière d'Impôts sur le Revenu et sur la Fortune et de Prévenir l'Evasione Fiscale", signée à Rome le 15 novembre 1979, ont décidé un Protocole Modificatif à cette Convention.

Le troisiéme paragraphe de l'Article 24 sera remplacé par la disposicion suivante:

"En ce qui concerne la République Argentine, la double imposition est evitée de la manière suivante:

Lorsqu'un résident de l'Argentine reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux disposition de la Convention, sont imposable en Italie, il pourrá déduire:

a) sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de ce résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu effectivement payé en Italie;

b) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune effectivement payé en Italie.

Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon les cas, aux revenus ou à la fortune imposables en Italie."

Les dispositions du présent Protocole Modificatif feront partie intégrante de la dite Convention et entreront en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. Elles seront applicables selon l'établi dans le paragraphe 2 de l'Article 30 de la Convention.

En foi de quoi, les représentants du Gouvernement de la République Italienne et du Gouvernement de la République Argentine, dûment autorisés à cet effet, ont souscrit le présent Protocole.

Fait à Bologna, le 3 décembre 1997, en deux exemplaires originaux, en langue italienne, espagnole et française, tous les textes faisant également fois. En cas de divergeances la langue française prévarra.
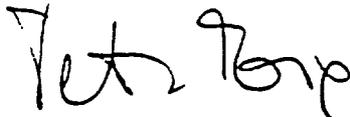
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA
REPUBLIQUE ITALIENNE
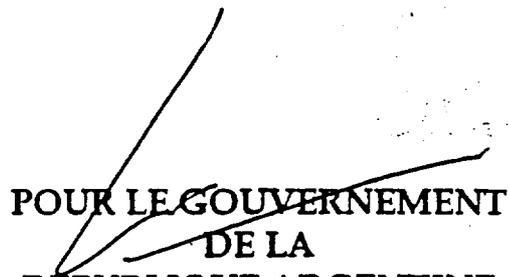
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA
RÉPUBLIQUE ARGENTINE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3849):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 2 marzo 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 e 29 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 4 maggio 1999 (atto n. 3849/*A* - relatore sen. MAGGIORE).

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6104):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 6 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1999 (atto n. 6104/*A* - relatore on. NICCOLINI).

Esaminato in aula il 15 ottobre 1999 e approvato il 19 ottobre 1999.

98G0490

LEGGE 12 novembre 1999, n. **424.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1999, N. 324.

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* È istituita la contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi»;

al comma 2, le parole da: «quanto a lire 17,310 miliardi» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis.* Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997.

2-*ter.* In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-*bis* anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere *c)* e *d)* del comma 2-*bis,* lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.

2-*quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il ser-

vizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-*bis,* nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

2-*quinquies.* Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2-*bis,* 2-*ter* e 2-*quater.* Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti".

2. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, a quanto previsto dal comma 2-*quater* dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6352):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro per la solidarietà sociale (TURCO) il 17 settembre 1999.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 settembre 1999, con pareri delle commissioni II, IV, V, XII e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla I commissione il 23, 28 e 29 settembre 1999, il 5 e 7 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1999 (atto n. 6352/*A* - relatore on. BOATO).

Esaminato in aula l'11 ottobre 1999 e approvato il 12 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4269):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 ottobre 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 ottobre 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione il 27 ottobre 1999 e 3 novembre 1999.

Esaminato in aula e approvato il 9 novembre 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 67.

99G0497

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1999, n. **425**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39;

Visti i pareri della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi espressi nelle sedute del 4 novembre 1997 e del 18 novembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio i compiti concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dei servizi tecnici nazionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 aprile 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dei singoli Servizi (Servizio nazionale dighe, Servizio geologico nazionale, Servizio idrografico e mareografico nazionale, Servizio sismico nazionale) e delle relative sedi periferiche, che nel presente regolamento vengono tutti indicati con il termine «Amministrazione».

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratti all'accesso i documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone e gruppi di imprese

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'articolo 8, comma 5, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, garantendo, peraltro, ai medesimi la visione dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi, sono sottratti all'accesso:

a) gli studi, le ricerche e le consulenze conservate negli archivi dell'Amministrazione e svolte per conto di terzi, siano essi soggetti pubblici o privati;

b) i dati di proprietà di terzi forniti all'Amministrazione;

c) i documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso è consentito mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente. Per quanto attiene ai documenti concernenti l'elenco delle ditte invitate, le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle operazioni di gara, l'accesso ai documenti è differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità per legge degli atti infraprocedimentali.

2. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso di formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Esclusioni al diritto di accesso previste dall'ordinamento

1. Oltre ai documenti amministrativi appartenenti alle categorie indicate dal presente regolamento, sono sottratti all'accesso anche i documenti di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione si trova, per varie ragioni, a detenere.

Art. 5.

Differimento del diritto di accesso

1. Per le categorie di documenti indicati nell'articolo 3, del presente regolamento, la sottrazione all'accesso opera fino alla manifestazione di consenso espressa dai soggetti direttamente interessati.

2. I documenti contenenti dati in possesso dell'Amministrazione sono sottratti all'accesso fino alla conclusione del procedimento di validazione, previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.

3. È in facoltà dell'Amministrazione di differire l'accesso anche nei casi previsti dall'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'atto che dispone il differimento deve sempre indicarne la durata.

Art. 6.

Documenti accessibili

1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

2. L'accesso agli originali cartografici in materiale deteriorabile è consentito attraverso la sola visione degli atti. Con provvedimento del capo del Dipartimento sono stabilite le modalità tecniche per l'estrazione di copie di tali documenti.

Art. 7.

Ufficio relazioni con il pubblico

1. Con successivo provvedimento è istituito, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di agevolare, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8.

Modifiche al regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.

Art. 9.

Pubblicità

1. L'Amministrazione per il presente decreto e le eventuali successive modifiche può stabilire le forme di pubblicità più opportune.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MINNITI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 168

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, reca «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, reca «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

— Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è il seguente:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— L'art 17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere

garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca: «Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 5, lettera *a),* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del comma 5, lettera *d),* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 13. — 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano».

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, è il seguente:

«Art. 22 *(Compiti del Servizio idrografico e mareografico nazionale).* — 1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali. La finalità è quella di descrivere i fenomeni climatici, idrologici e marittimi in rapporto alle necessità della difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle risorse idriche, in attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 3, della legge.

2. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale svolge i seguenti compiti:

a) provvede al rilievo sistematico e alle elaborazioni delle grandezze relative al clima terrestre;

b) provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua;

c) provvede al rilievo sistematico ed alle elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti, nonché all'osservazione e lo studio dell'erosione superficiale;

d) provvede al rilievo sistematico ed alla elaborazione delle grandezze relative al clima marittimo, allo stato dei litorali ed ai livelli marini;

e) - f) (Abrogate);

g) provvede alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati; provvede inoltre alla pubblicazione di cartografie tematiche;

h) esamina ed esprime parere sulle domande di grandi derivazioni e sui progetti di opere civili idrauliche e di bonifica di competenza statale;

i) collabora con le regioni, gli enti competenti e le amministrazioni locali, alla tutela delle acque dall'inquinamento mediante l'accertamento della misura della quantità e della qualità dei corpi idrici.

3. Restano affidati al servizio idrografico e mareografico nazionale tutti i compiti demandati dalle vigenti disposizioni di legge al servizio idrografico ed al servizio mareografico del Ministero dei lavori pubblici».

— Per il testo del comma 6 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per i titoli delle leggi n. 241/1990 e n. 352/1992, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è il seguente:

«Art. 12 *(Ufficio relazioni con il pubblico).* — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-*bis.* Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-*ter.* L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis,* ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-*quater.* Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter,* a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche».

— Per il titolo della legge n. 241/1990, si veda nelle note alle premesse.

99G0489

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 novembre 1999.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Margarete Schmidt, nata a Aschaffenburg il 12 aprile 1963, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Diplom-Sozialpadagogin (FH)» conseguito presso la Katholische Fachhochschule di Mainz in data 24 settembre 1993 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale»;

Considerato che la richiedente è in possesso del riconoscimento statale rilasciato, con effetto dal 1° ottobre 1994, dall'ufficio del Land per la Gioventù e l'Assistenza Sociale Renania-Palatinato, in seguito ad uno stage pratico di un anno ed al superamento di un colloquio;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 aprile 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Assistente sociale» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1), del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Margarete Schmidt, nata a Aschaffenburg il 12 aprile 1963, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: «legislazione sociale in Italia» e «principi e fondamenti di servizio sociale».

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel decreto, si compone di un esame scritto ed uno orale da svolgersi in lingua italiana. *L'esame scritto* consiste nella trattazione di una situazione problematica riguardante una persona, una famiglia, un gruppo o una comunità tracciata a cura della commissione o di una ipotesi di lavoro professionale in una situazione in cui si richiede un intervento. *L'esame orale* consiste nella discussione di questioni pratiche vertenti su tutte le materie indicate nel decreto di riconoscimento. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dell'assistente sociale *tutor*. Il tirocinio biennale si svolgerà presso un servizio sociale territoriale indirizzato ad un'utenza di adulti (servizi sociali delle ASL, oppure servizi sociali di un comune o di altro ente locale rivolti agli adulti, oppure presso il Centro servizi sociali per adulti (C.S.S.A.) dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

99A9605

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 1999.

Proroga della dilazione di versamento concessa alla So.Ri.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria così come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, in forza delle quali, tra l'altro, sono stati sospesi a decorrere dal 26 settembre 1997 e sino al 31 dicembre 1997 nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta aventi sede, alla data del 26 settembre 1997, nei comuni individuati dall'art. 1 della stessa ordinanza n. 2694, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi, i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'Amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali;

Visto l'art. 11 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 che sostituisce l'art. 14 dell'ordinanza n. 2668 del 21 settembre 1997, il quale prescrive che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997 che dispone il rinvio al 31 marzo 1998 del termine di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, con cui il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, dispone che ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche e Umbria interessati dalla crisi sismica è concessa su richiesta degli stessi una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi, per i quali opera la sospensione dei termini di cui alla citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, con riferimento a quelli percepiti nell'anno 1996 e, comunque nel limite complessivo di lire 300 milioni;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che prescrive che all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 le parole «nel limite complessivo di 300 milioni» sono sostituite da «nel limite di spesa complessivo di 300 milioni per interessi»;

Visto il decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999 con cui è stata concessa alla So.Ri.T. S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 14 dicembre 1998 e fino al 27 giugno 1999, una dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000 a valere sulle entrate di cui all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio1988, n. 43, ovvero in caso di incapienza, sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, inerente l'abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso;

Visto il decreto direttoriale n. 1999/87945 del 25 giugno 1999 con il quale è stata concessa alla So.Ri.T. S.p.a. una proroga fino al 27 settembre 1999 della dilazione già concessa, con decreto n. 1998/199841 del 14 gennaio 1999;

Vista l'istanza datata 6 agosto 1999, con la quale la predetta So.Ri.T. S.p.a., ha chiesto una ulteriore proroga della dilazione concessa in considerazione che non è ancora ripresa la riscossione dei tributi, nei comuni individuati dall'art. 1 della menzionata ordinanza n. 2694;

Considerato che il decreto che fissa le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui alle citate ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997 è tuttora in corso;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta proroga può essere concessa per un ulteriore periodo di mesi tre, in quanto l'onere per l'erario sarà contenuto comunque entro il limite di L. 300.000.000 per interessi, così come stabilito all'art. 4 dell'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998 del Ministro dell'interno;

Decreta:

Alla So.Ri.T. S.p.a., concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Perugia, a decorrere dal 27 settembre 1999, e fino al 27 dicembre 1999, è prorogata la dilazione di versamento per l'ammontare complessivo di L. 1.727.000.000, a valere sulle entrate erariali di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 da usufruirsi alla prima successiva scadenza utile.

La direzione regionale delle entrate per l'Umbria darà attuazione al presente decreto, con apposito provvedimento, nonché ad ogni ulteriore adempimento di competenza.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A9619

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riapertura dell'emissione dei «CTZ-18» con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 51.065 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1999 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi CTZ-18 con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-18», con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno 26 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 settembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 ottobre 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del

tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 ottobre 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9647

DECRETO 29 ottobre 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 11 ottobre 1999 recante l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1995/2002, 1° ottobre 1995/2002, 1° aprile 1996/2003 e 1° ottobre 1998/2005, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1999 e scadenza 1° aprile 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 475473 in data 11 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999, con cui, in sede di accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali 1° aprile 1995/2002, 1° ottobre 1995/2002, 1° aprile 1996/2003 e 1° ottobre 1998/2005, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1999 e scadenza 1° aprile 2000, l'onere per interessi recato dal decreto stesso è stato indicato in L. 1.288.341.170.475 anziché in L. 1.251.742.099.245;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica del suddetto decreto;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 2000, è accertato nella misura del:

1,75% per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002, (codice titolo 36713), cedola n. 10;

1,75% per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002, (codice titolo 36735), cedola n. 9;

1,75% per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003, (codice titolo 36757), cedola n. 8;

1,60% per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo 126385), cedola n. 3.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.251.742.099.245 cosi ripartite:

L. 371.874.352.610 per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002, (codice titolo 36713);

L. 294.208.525.315 per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002, (codice titolo 36735);

L. 273.921.685.635 per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003, (codice titolo 36757);

L. 311.737.535.685 per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005, (codice titolo 126385),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso».

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A9648

DECRETO 8 novembre 1999.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, 1° maggio 1996, 1° novembre 1996, 1° maggio 1997 e 1° maggio 1998, relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594573/313 del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro

settennali con godimento 1° novembre 1995, in circolazione per l'importo di L. 21.412.000.000.000 (pari ad € 11.058.355.872,00);

n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1996, in circolazione per l'importo di L. 16.434.215.000.000 (pari ad € 8.487.548.942,04);

n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1996, in circolazione per l'importo di L. 15.902.830.000.000 (pari ad € 8.213.111.970,48);

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1997, in circolazione per l'importo di L. 17.143.835.000.000 (pari ad € 8.854.036.448,76);

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1998, in circolazione per l'importo di L. 19.076.100.000.000 (pari ad € 9.851.966.301,60);

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° novembre 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 2000, è determinato nella misura del:

2,00% per i CCT settennali 1° novembre 1995/2002, (codice titolo 36739), cedola n. 9;

2,00% per i CCT settennali 1° maggio 1996/2003, (codice titolo 36762) cedola n. 8;

1,85% per i CCT settennali 1° novembre 1996/2003, (codice titolo 36782), cedola n. 7;

1,85% per i CCT settennali 1° maggio 1997/2004, (codice titolo 111536), cedola n. 6;

1,85% per i CCT settennali 1° maggio 1998/2005, (codice titolo 122427), cedola n. 4.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.721.192.456.090 così ripartite:

L. 428.239.254.485 per i CCT settennali 1° novembre 1995/2002 (codice titolo 36739);

L. 328.683.727.800 per i CCT settennali 1° maggio 1996/2003 (codice titolo 36762);

L. 294.201.842.820 per i CCT settennali 1° novembre 1996/2003 (codice titolo 36782);

L. 317.160.395.355 per i CCT settennali 1° maggio 1997/2004 (codice titolo 111536);

L. 352.907.235.630 per i CCT settennali 1° maggio 1998/2005 (codice titolo 122427),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A9649

DECRETO 8 novembre 1999.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1993 (settennali), 22 dicembre 1993 (settennali) e 22 dicembre 1993 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1999 e scadenza nel mese di giugno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 100675/278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1993, in circolazione per l'importo di L. 4.500.000.000.000 (pari ad € 2.324.052.000);

n. 101647 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di L. 5.000.000.000.000 (pari ad € 2.582.280.000);

n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di L. 5.000.000.000.000 (pari ad euro 2.582.280.000);

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima

e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1999 e scadenza nel mese di giugno 2000;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di dicembre 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 2000, è determinato nella misura del:

2,20% per i CCT settennali 1º giugno 1993/2000, (codice titolo 36639), cedola n. 14;

2,00% per i CCT settennali 22 dicembre 1993/2000, (codice titolo 36667), cedola n. 13;

2,00% per i CCT decennali 22 dicembre 1993/2003, (codice titolo 36668), cedola n. 13.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 298.999.479.475 così ripartite:

L. 98.999.827.655 per i CCT settennali 1º giugno 1993/2000 (codice titolo 36639);

L. 99.999.825.910 per i CCT settennali 22 dicembre 1993/2000 (codice titolo 36667);

L. 99.999.825.910 per i CCT decennali 22 dicembre 1993/2003 (codice titolo 36668),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, corrispondente al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A9650

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 agosto 1999.

Aggiornamento e correzione delle tabelle della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, X edizione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il proprio decreto 9 ottobre 1998, con il quale è stato approvato il testo della X edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1998, relativo alla modificazione del decreto ministeriale 18 settembre 1997, concernente divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, relativo alla modificazione degli elenchi delle specialità medicinali registrate sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di cui alle tabelle IV e V del decreto interministeriale 4 dicembre 1996;

Vista la richiesta del Dipartimento per la valutazione dei medicamenti e la farmacovigilanza di aggiornare la tabella 8, della citata X edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Ritenuto necessario procedere anche all'aggiornamento e correzione delle altre tabelle della Farmacopea ufficiale secondo le proposte formulate dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Decreta:

Le tabelle della Farmacopea ufficiale, X edizione, sono modificate, integrate e corrette secondo quanto riportato in allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 100

ALLEGATO

Modifiche, integrazioni e correzioni alle tabelle della Farmacopea Ufficiale X edizione

Tabella n. 2 Pag. 2356

Alcool etilico *leggasi*
Etanolo 96 per cento

Calcio antagonisti diidropiridinici p.i.[1] *leggasi*
Calcio antagonisti diidropiridinici [1]

Ipoglicemizzante orale [2] *leggasi*
Ipoglicemizzante orale [1]

Inserire
Codeina fosfato *(carattere corsivo)*

Tabella n. 3 Pag. 2358
Inserire
Gallamina trietioduro.

Tabella n. 4 Pag. 2359
Il punto 2) è sostituito dal seguente:
2) Tranquillanti, ansiolitici, neurolettici salvo quelli previsti nella Tabella n. 5

Pag. 2360
L'ultima riga della Annotazione è sostituita dalla seguente:
L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta.

Tabella n. 5 Pag. 2361
Al punto 1) è aggiunta la frase seguente:
La dispensazione dei prodotti a base di flunitrazepam deve essere limitata ad una sola confezione, la quale, inoltre, non può contenere una quantità di principio attivo superiore ai 60 mg.

Il punto 2) è sostituito dal seguente:

2) Preparazioni indicate nella tabella V della Tabella n. 7 approvata con decreto interministeriale in applicazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 fatta eccezione per quanto disposto ai punti 1), 5), 22), 23), 32) della Tabella n. 4 della Farmacopea Ufficiale.

Pag. 2362

Il primo periodo della Nota (1) in calce alle annotazioni è sostituito dal seguente:

La dispensazione da parte dei farmacisti di preparazioni magistrali contenenti le sostanze fendimetrazina e amfepramone (dietilpropione), da sole o in associazione, è disciplinata dalle disposizioni previste per le specialità medicinali dagli articoli 2, 3, comma 2, e dall'art. 4 del decreto 18 settembre 1997, *Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale,* e per un quantitativo comunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia (art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità del 30 ottobre 1998); è anche obbligatoria, per la prescrizione di medicinali a base delle sostanze citate, l'adozione da parte di specialisti di un piano generale di trattamento nel cui ambito sono circoscritte le prescrizioni da parte dei medici di medicina generale.

L'ultimo periodo della Nota (1) in calce alle annotazioni è eliminato.

Tabella n. 7

tabella I

Pag. 2366
Inserire
Zipeprolo

tabella V

Pag. 2368
Eliminare al punto g) Flunitrazepam
Inserire il seguente punto:
h) Preparazioni contenenti Tramadolo

tabella VI

Pag. 2368
Inserire
Etizolam

Tabella n. 8 Pag. 2377

La dose massima "nelle 24 ore" per: Codeina fosfato emiidrato è sostituita da:

0,20

Codeina fosfato sesquidrato è sostituita da:

0,21

Pag. 2381

La dose massima "nelle 24 ore" per la Etilmorfina cloridrato è sostituita da:

0,2

Pag. 2388

Le righe relative alla sostanza Morfina cloridrato sono sostituite da quanto segue:

Sostanza	Vie di somministrazione	Dosi abituali		Dosi massime	
		Per ogni dose grammi	Nelle 24 ore grammi	Per ogni dose grammi	Nelle 24 ore grammi
Morfina	i.m. o s.c. per os (125)	0,01 0,03 – 0,10	0,02 0,03 – 0,30	0,02 0,10 – 0,40	0,04-0,06 0,40

Pag. 2402

L'ultimo periodo della Nota 100 è sostituito dal seguente:

100. Flunitrazepam .... La dispensazione deve essere limitata ad una sola confezione e comunque ad una quantità di principio attivo non superiore ai 60 mg.

Pag. 2403

La nota 125 è sostituita dalla seguente:

125. *Morfina.* Può essere somministrata come cloridrato o come solfato. La somministrazione per os è indicata per pazienti con dolore grave, responsivo alla morfina, non altrimenti trattabile. La posologia consigliata è indicativa in quanto la dose necessaria può variare a seconda della intensità e del tipo di dolore nonché delle condizioni del paziente (es. trattamento cronico, funzione degli emuntori fisiologici, ecc.). Le dosi consigliate sono di 30-300 mg nelle 24 h nel trattamento iniziale incrementabile nel trattamento cronico a 100-400 mg nelle 24 h. Tali dosaggi possono essere superati qualora il medico lo ritenga necessario, in relazione alle condizioni del paziente e nel rispetto delle Linee Guida O.M.S.

99A9604

DECRETO 21 ottobre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «ottico».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Augenoptiker» conseguito in Germania dalla sig.ra Vincenza Garau, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Ottico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Augenoptiker» conseguito in Germania, in data 8 luglio 1998, dalla sig.ra Vincenza Garau, nata a Sindelfingen il 23 settembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «ottico» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il direttore: D'ARI

99A9557

DECRETO 21 ottobre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito dal sig. Prantner Jurgen, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania, in data 6 aprile 1998, dal sig. Prantner Jurgen, nato a Merano (Italia) il 12 agosto 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il direttore: D'ARI

99A9558

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 ottobre 1999.

Attuazione della direttiva 98/89/CE della Commissione del 20 novembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste nel frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 74/152/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda la velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Vista la direttiva 98/89/CE della Commissione del 20 novembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio relativa al suddetti elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. Al punto 1.5 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, le parole «che la velocità misurata superi del 10% il valore di 25 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «che la velocità misurata superi di 3 km/h il valore della velocità massima per costruzione».

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non è consentito:

a) rifiutare per un tipo di trattore l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale;

b) rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2004 non è consentito:

a) rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto;

b) accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

99A9555

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 1999.

Proroga delle sperimentazioni affidate ai consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; .

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante norme per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo

1999, con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, concernente la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999 concernente la proroga al 31 ottobre 1999 delle sperimentazioni che, affidate ai consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, siano scadute o in scadenza prima di tale data;

Considerato che è stato rinviato al 31 dicembre 1999 il nuovo termine per la definizione di una nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento alle caratteristiche degli attrezzi, potenza motrice e stazza delle unità impiegate in tale attività;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e della commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta dell'8 settembre 1999, hanno reso all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi sono prorogate al 31 dicembre 1999 le sperimentazioni che, affidate ai consorzi di gestione, siano scadute o in scadenza prima di tale data.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1999

Il direttore generale f.f.: AULITTO

99A9556

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° ottobre 1999.

Parziale rettifica dei decreti ministeriali 23 dicembre 1998, n. 364, e 2 luglio 1999, n. 156, concernenti il trasferimento di proprietà di alcuni lotti di terreno industriale nel consorzio ASI di Potenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visti gli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo in data 30 marzo 1990 n. 76 (già articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 488 del 19 dicembre 1992;

Visto l'art. 12. comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993 n. 96, che trasferisce, con particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981 per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto l'art. 1 comma 5 della legge n. 266/1997;

Visto il verbale d'intesa sottoscritto dalle parti interessate in data 25 giugno-2 luglio 1998;

Visti i decreti ministeriali n. 212 del 21 luglio 1998, n. 364 del 23 dicembre 1998, n. 156 del 2 luglio 1999 e n. 46 del 5 marzo 1999 di consegna al consorzio ASI di Potenza di lotti liberi e/o revocati;

Considerato che con decreto ministeriale n. 364 del 23 dicembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1999 questo MICA ha provveduto a consegnare al consorzio ASI di Potenza n. 16 lotti revocati di cui all'art. 39 del testo unico 76/1990 e che in tale elenco figurano i lotti 19 e 20 siti nell'area industriale di Tito (Potenza) (ditte TME e TMS), il cui decreto di revoca è risultato oggetto di sospensiva a seguito della ordinanza del T.A.R. Lazio del 17 dicembre 1998, n. 1744;

Considerato che con il sopra richiamato decreto ministeriale n. 156 del 2 luglio 1999 questo MICA ha provveduto a consegnare al consorzio ASI di Potenza n. 14 lotti revocati di cui all'art. 39 del T.A.R. Lazio n. 76/1990 e che in tale elenco figura il lotto n. 5 (ditta Biocart) sito nell'A.I. di Tito (Potenza), il cui decreto di revoca è risultato oggetto di sospensiva a seguito dalla ordinanza del T.A.R. Lazio del 6 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

A parziale rettifica di quanto precedentemente disposto con decreto ministeriale n. 364 del 23 dicembre 1998 e con decreto ministeriale n. 156 del 2 luglio 1999, i lotti rispettivamente n. 5 e n. 19 e 20 siti nell'area industriale di Tito (Potenza) vengono esclusi dalla consegna al consorzio ASI di Potenza a seguito della ordinanza di sospensiva da parte del competenti T.A.R. dei relativi decreti di revoca. Non si provvederà pertanto all'erogazione della somma di L. 2.778.225.367 relativa al lotto n. 5. Nel contempo il Consorzio ASI di Potenza resta impegnato a versare sul conto MICA 3592, art. 2, capo XVIII, delle entrate «Interventi articoli 21 e 32 testo unico 76/1990» l'importo di L. l.557.136.560 corrispondente alle dotazioni economiche qui erogate in relazione ai lotti 19 e 20 di cui sopra.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1999

Il direttore generale: SAPPINO

99A9651

DECRETO 8 novembre 1999.

Ricostituzione per il triennio 1999-2001 del Comitato per il Fondo di garanzia delle vittime della strada.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare gli articoli 19 e 20 riguardanti la costituzione, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», gestito con la collaborazione di un apposito «Comitato»;

Visto il regolamento di esecuzione della legge sopracitata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, recante modificazioni a citato regolamento di esecuzione ed in particolare il nuovo testo dell'art. 37 di detto regolamento che disciplina la composizione del Comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni» e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha approvato i disciplinari delle concessioni, con le quali sono state attribuite alla CONSAP S.p.a. Concessionaria servizi assicurativi pubblici le attività pubblicistiche già svolte dall'INA Ente pubblico, e, poi, dall'INA S.p.a., a norma del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, regolante l'«Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175, regolante l'«Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, sulla «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo»;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1996, con il quale il Comitato per il «Fondo di garanzia delle vittime della strada» è stato ricostituito per la durata di anni tre;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della strada per il triennio 1999-2001;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri, dagli enti e dalle associazioni interessate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Comitato per il Fondo di garanzia per le vittime della strada per il triennio 1999-2001.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente art. 1 è composto, oltre che dai membri di diritto della CONSAP S.p.a., di cui all'art. 37 del regolamento di esecuzione sopra citato e come modificato dal ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 45 del 16 gennaio 1981, dai seguenti membri:

in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

dott. Massimo Dafano;

dott. Raffaele Morrone;

dott. Enrico Valenzi;

in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

dott. Dario Mattina;

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

dott.ssa Franca Smisi;

in rappresentanza delle imprese assicuratrici:

dott. Dino Negrin;

rag. Giuseppe Orsi;

dott. Vittorio Verdone;

in rappresentanza degli utenti di autoveicoli:

dott. Elisabetta Schietroma;

avv. Martino Pompilj;

in rappresentanza del personale dipendente delle imprese di assicurazione:

sig. Carlo Coletta;

dott. Davide Blasi;

in rappresentanza degli agenti di assicurazione:

sig. Giovanbattista Cataldo.

I rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del personale dipendente da imprese di assicurazione e degli agenti di assicurazione partecipano alle riunioni del Comitato, quando questo debba adottare le deliberazioni di cui a secondo comma dell'art. 38 del citato regolamento di esecuzione, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45.

Art. 3.

L'ufficio di segreteria è disimpegnato da:

dott.ssa Patrizia Vincenti Mareri - funzionario di nono livello;

dott. Giancarlo Nicolucci - funzionario di nono livello,

entrambi della direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché dal

dott. Michele Palmiero - dirigente di secondo livello della CONSAP S.p.a.

Roma, 8 novembre 1999

Il direttore generale: CINTI

99A9627

DECRETO 10 novembre 1999.

Modalità di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformità alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 23 della legge 29 maggio 1982 n. 308, che fa obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie;

Vista la legge 24 aprile 1998 n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 6 e l'allegato *D*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici», ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *c);*

Vista la direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle lavastoviglie ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli apparecchi che possono essere alimentati anche da tre fonti di energia.

3. Resta ferma la disciplina relativa alle informazioni riportate in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1 .

Art. 2.

Norme tecniche di riferimento

1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme armonizzate, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai successivi decreti di applicazione.

Art. 3.

Definizioni

1. I termini «distributore», «fornitore», «scheda», «altre risorse essenziali» e «informazioni complementari» sono usati nel presente decreto nel significato stabilito al comma 1, art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Art. 4.

Documentazione tecnica

1 . Al fine di consentire la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda, la documentazione tecnica che il fornitore ha l'obbligo di approntare riporta in ogni caso:

a) il nome e l'indirizzo del fornitore;

b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;

c) le informazioni, eventualmente in forma di disegni riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

d) i risultati delle prove di misura significative effettuate in base alle norme indicate nell'art. 2;

e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Art. 5.

Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

1. L'etichetta da apporre sugli apparecchi ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, è redatta in lingua italiana ed è conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta è apposta in modo da essere chiaramente visibile sull'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio domestico esposto al pubblico.

2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi domestici di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire altresì le etichette conformi al presente decreto, nonché una scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle indicazioni dell'allegato II. Tale scheda informativa è inserita in tutti gli opuscoli ed i cataloghi relativi agli apparecchi o, qualora gli stessi non siano resi disponibili dal fornitore, è acclusa al materiale informativo corredato agli apparecchi. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nelle etichette e nelle schede da essi fornite.

3. Il distributore è tenuto a rendere facilmente consultabili al pubblico, nonché disponibili a richiesta, le schede informative di cui al comma 2 e, qualora l'apparecchio sia esposto al pubblico, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1 .

4. Quando l'offerta di vendita o di locazione avviene in forma tale da non consentire di prendere visione dell'apparecchio, è obbligo del proponente rendere contestualmente note al potenziale acquirente tutte le informazioni di cui all'allegato III.

5. La classe di efficienza energetica, di efficacia di lavaggio e di asciugatura degli apparecchi, indicate sull'etichetta o sulla scheda, sono determinate in base all'allegato IV.

6. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 maggio 1982 n. 308, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui all'articolo 1 per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conforme al presente decreto. Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi la cui produzione sia cessata prima del 1° febbraio 1999, purché la data di cessazione della produzione risulti da una specifica dichiarazione del fornitore, disponibile presso il distributore.

Art. 6.

Verifiche e controlli

1. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia. Per le attività di verifica tecnica sulla veridicità del contenuto delle etichette può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO I
(ART. 5, COMMA I)

2. Nelle note seguenti sono definite le informazioni da fornire:

Nota

I. Nome o marchio del fornitore.
II. Identificazione del modello di fornitore.
III. La categoria di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata conformemente all'allegato IV. Essa deve essere identificata da una lettera, collocata in corrispondenza della relativa freccia.
IV. Fatte salve tutte le disposizioni relative al sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio(1), è possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.
V. Consumo di energia in kWh per ciclo normale, determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
VI. Classe di efficacia del lavaggio, determinata conformemente all'allegato IV.
VII. Classe di efficacia dell'asciugatura, determinata conformemente all'allegato IV.
VIII. Capacità dell'apparecchio in coperti normali, determinata conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
IX. Consumo d'acqua in litri per ciclo di lavaggio normale, conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
X. Ove applicabile, rumorosità del ciclo normale, conformemente alla direttiva 86/594/CEE del Consiglio(2).

(1) GUCE n. L 99 dell'11.4 1992, pag 1.
(2) GUCE n. L 344 del 6.12.1986, pag 24. La relativa norma in materia di misurazione del rumore è EN 60704-2-4 e EN 60704-3.

ALLEGATO I

Colori usati:

CMGN: cian, magenta, giallo, nero.
Esempio: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero.

Frecce:

- A: X0X0
- B: 70X0
- C: 30X0
- D: 00X0
- E: 03X0
- F: 07X0
- G: 0XX0

Contorno colore: X070

Tutto il resto è in nero su sfondo bianco.

ALLEGATO II
(ART. 5, COMMA 2)

SCHEDA

La scheda deve contenere le seguenti informazioni che possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso fornitore, nel qual caso devono essere elencate nell'ordine elencato o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio:

1. Marchio del fornitore.
2. Identificazione del modello del fornitore.
3. La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato IV, definita come "classe di efficienza energetica ... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)". Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo affinché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).
4. Se le informazioni sono fornite in una tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 880/92, tale informazione può essere inserita nella tabella. In tal caso nell'intestazione deve risultare la menzione "marchio UE di qualità ecologica" e deve essere riprodotto ilk contrassegno ecologico. Quanto precede, senza pregiudizio di alcuna delle condizioni previste dal sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica.
5. Nome del fabbricante, codice o indicazione del ciclo "normale" cui si riferisce l'indicazione contenuta nell'etichetta e nella scheda.
6. Consumo di energia in kWh per ciclo normale, determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, definito come "consumo di energia XYZ kWh per ciclo di prova normale con acqua fredda". Il consumo effettivo dipenderà dalle modalità di utilizzazione dell'apparecchio.
7. Classe di efficacia di lavaggio determinata conformemente all'allegato IV, espressa come "Classe di efficacia di lavaggio ... su una scala da A (alta) a G (bassa)". Tale informazione può essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala va da A (alta) a G (bassa).
8. Classe di efficacia di asciugatura determinata conformemente all'allegato IV, espressa come "Classe di efficacia di lavaggio ... su una scala da A (alta) a G (bassa)". Tale informazione può essere espressa in altro modo a condizione che sia chiaro che la scala va da A (alta) a G (bassa).
9. Capacità dell'apparecchio in coperti normali, come definita all'allegato I, nota VIII.
10. Consumo di acqua per ciclo di lavaggio normale, come definito all'allegato I, nota VIII.
11. Durata del programma per ciclo normale, determinata conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1.
12. I fornitori possono includere le informazioni di cui ai punti da 5 a 11 relativamente ad altri cicli.
13. Consumo medio annuo di energia e di acqua pari a 220 volte i consumi espressi ai punti 6 (energia) e 10 (acqua), definito come "consumo stimato annuo (220 cicli)".
14. Ove applicabile, rumorosità del ciclo normale, determinata conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

L'informazione contenuta nell'etichetta può essere fornita riproducendo l'etichetta stessa a colori o in bianco e nero.

ALLEGATO III
(ART. 5, COMMA 4)

VENDITA PER CORRISPONDENZA O ALTRO TIPO DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per corrispondenza o le altre comunicazioni scritte di cui all'articolo 5, comma 4, devono contenere nell'ordine le seguenti informazioni:

1. Classe di efficienza energetica (allegato II, punto 3).
2. Definizione di "ciclo normale" (allegato II, punto 5)
3. Consumo di energia (allegato II, punto 6)
4. Classe di efficacia del lavaggio (allegato II, punto 7)
5. Classe di efficacia dell'asciugatura (allegato II, punto 8)
6. Capacità (allegato I, nota VIII)
7. Consumo di acqua (allegato I, nota IX)
8. Consumo stimato annuo (220 cicli) (allegato II, punto 13)
9. Rumorosità (allegato I, nota X)

Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine definito per la scheda.

ALLEGATO IV
(ART. 5, COMMA 5)

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

1. La classe di efficienza energetica di un apparecchio deve essere determinata in base alla seguente:

$C_R = 1{,}35 + 0{,}025 \times S$ se $S \geq 10$
$C_R = 0{,}45 + 0{,}09 \times S$ se $S \leq 9$

In cui S è la capacità dell'apparecchio in coperti normali (allegato I, nota VIII).

E' poi fissato un indice di efficienza energetica E_I come: $E_I = C/C_R$

in cui c è il consumo di energia dell'apparecchio (allegato I, nota V).

Le classi di efficienza energetica sono poi stabilite in conformità alla tabella 1:

Tabella 1

Classi di efficienza energetica	Indice di efficienza energetica E_I
A	$E_I \leq 0{,}64$
B	$0{,}64 \leq E_I < 0{,}76$
C	$0{,}76 \leq E_I < 0{,}88$
D	$0{,}88 \leq E_I < 1{,}00$
E	$1{,}00 \leq E_I < 1{,}12$
F	$1{,}12 \leq E_I < 1{,}24$
G	$E_I \geq 1{,}24$

2. La classe di efficacia di lavaggio di un apparecchio è determinata in conformità alla seguente tabella 2:

Tabella 2

Classi di efficacia di lavaggio	Indice " P_C " di efficacia di lavaggio definito nelle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzando un ciclo normale
A	$P_C > 1{,}12$
B	$1{,}12 \geq P_C > 1{,}00$
C	$1{,}00 \geq P_C > 0{,}88$
D	$0{,}88 \geq P_C > 0{,}76$
E	$0{,}76 \geq P_C > 0{,}64$
F	$0{,}64 \geq P_C > 0{,}52$
G	$0{,}52 \geq P_C$

3. La classe di efficacia di asciugatura di un apparecchio è determinata in conformità alla tabella 3:

Tabella 3

Classi di efficienza dell'asciugatura	Indice " P_D " di efficienza di asciugatura definito in conformità alle norme armonizzate di cui all'articolo 2, comma 1
A	$P_D > 1{,}08$
B	$1{,}08 \geq P_D > 0{,}93$
C	$0{,}93 \geq P_D > 0{,}78$
D	$0{,}78 \geq P_D > 0{,}63$
E	$0{,}63 \geq P_D > 0{,}48$
F	$0{,}48 \geq P_D > 0{,}33$
G	$0{,}33 \geq P_D$

99A9628

DECRETO 10 novembre 1999.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997), relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999), riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europea.eu.int/comm/dg04/aid/tauxref.htm;

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° novembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° novembre 1999, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 5,61%.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro: BERSANI

99A9653

DECRETO 10 novembre 1999.

Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/CE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 6 e l'allegato *D*;

Vista la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai nuovi frigoriferi, scomparti per cibi surgelati, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, alimentati dalla rete elettrica, definiti all'allegato I e denominati di seguito «elettrodomestici di refrigerazione».

2. Sono esclusi gli elettrodomestici che possono anche essere alimentati con altre fonti energetiche, in particolare con accumulatori, e gli elettrodomestici di refrigerazione di uso domestico funzionanti secondo il principio di assorbimento nonché quelli fabbricati in esemplare unico secondo specifiche tecniche particolari.

Art. 2.

Prescrizioni

1. Gli elettrodomestici di refrigerazione oggetto del presente decreto possono essere immessi sul mercato soltanto se il consumo elettrico dell'apparecchio in questione è inferiore o uguale al consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria, calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I.

2. Il fabbricante di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati dal presente decreto, il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile della commercializzazione di tali apparecchi, assicura che ciascun elettrodomestico immesso sul mercato sia conforme al requisito di cui al comma 1.

Art. 3.

Marcatura di conformità CE

1. Allorché gli elettrodomestici di refrigerazione sono immessi sul mercato, essi devono recare la marcatura «CE», che attesta la conformità dell'apparecchio a tutte le disposizioni del presente decreto. Essa figura nell'allegato III ed è apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sull'elettrodomestico di refrigerazione e, se del caso, sull'imballaggio.

2. Nel caso di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati anche da altre disposizioni, relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa può essere apposta solo se gli apparecchi sono conformi alle norme del presente decreto e delle altre disposizioni.

3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, che si avvale della facoltà di scegliere un diverso regime da applicare durante il periodo transitorio stabilito da eventuali disposizioni comunitarie, deve indicare espressamente nella documentazione che accompagna gli elettrodomestici di refrigerazione, le disposizioni comunitarie cui si è uniformato.

4. Le procedure di valutazione della conformità e gli obblighi relativi alla marcatura «CE» degli elettrodomestici di refrigerazione sono stabiliti nell'allegato II.

5. È vietato apporre, sugli elettrodomestici di refrigerazione, marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura «CE». Altre marcature possono essere apposte sugli elettrodomestici, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura «CE» resti visibile e leggibile.

Art. 4.

Autorità competente

1. L'autorità competente per l'attuazione del presente decreto è il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si può avvalere, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia.

Art. 5.

Funzioni dell'autorità competente
Verifiche e controlli

1. L'autorità competente di cui all'art. 4 svolge le seguenti funzioni:

a) controlla gli elettrodomestici di refrigerazione immessi sul mercato per verificarne la rispondenza ai requisiti di cui al presente decreto;

b) promuove presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto di conformità degli elettrodomestici di refrigerazione ai requisiti del presente decreto;

c) nel caso di marcatura CE apposta illegittimamente, obbliga il fabbricante od il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità, o comunque la persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario, a rendere il prodotto conforme ed a porre fine alla violazione, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione oppure garantire che esso sia ritirato dal mercato.

2. Al fine di verificare la conformità degli elettrodomestici di refrigerazione alle prescrizioni del presente provvedimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di disporre verifiche e controlli; per le attività di verifica tecnica può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, anche dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativamente ai prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il costruttore e i depositi sussidiari del costruttore, nonché presso i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine è consentito alle persone incaricate:

a) l'accesso ai luoghi di magazzinaggio dei prodotti;

b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

c) il prelievo temporaneo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

4. I risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli elettrodomestici di refrigerazione.

5. Ferma restando l'adozione dei provvedimenti previsti al comma 1, lettera *c),* i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al presente decreto. I campioni per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.

Art. 6.

Notifiche

1. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione è motivato ed è notificato entro il termine di sessanta giorni ai soggetti interessati che sono contestualmente informati dei ricorsi giurisdizionali possibili e dei termini entro i quali detti ricorsi debbono essere promossi.

2. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione è comunicato tempestivamente alla Commissione europea.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO I
(Art. 2, comma 1)

METODO PER CALCOLARE IL CONSUMO MASSIMO DI ENERGIA ELETTRICA CONSENTITO PER UN ELETTRODOMESTICO DI REFRIGERAZIONE E PROCEDURA PER LA RELATIVA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione (che può essere espresso in kWh per 24 ore) dipende dalla categoria di elettrodomestici cui appartiene (ad esempio, un frigorifero a una stella, congelatore orizzontale, ecc.), dal suo volume e dal rendimento energetico del modello (ad esempio, spessore dell'isolamento, rendimento del compressore, ecc.), nonché della differenza fra la temperatura all'esterno e quella all'interno dell'elettrodomestico. Nello stabilire norme di rendimento energetico, si devono pertanto prevedere tolleranze per i principali fattori endogeni che influenzano il consumo di energia (cioè la categoria dell'apparecchio e il suo volume). Per questo motivo, i consumi massimi di energia elettrica consentiti per un apparecchio di refrigerazione sono definiti mediante un'equazione lineare in funzione del volume dell'apparecchio, con diverse equazioni definite per ciascuna categoria di apparecchi.

Per calcolare il consumo elettrico massimo consentito di un apparecchio, quest'ultimo deve innanzitutto essere classificato nell'opportuna categoria dell'elenco seguente:

Categoria	Descrizione
1	Frigorifero senza scomparto per cibi surgelati ([1])
2	Frigorifero cantina (chiller) a 5°C e/o 12°C
3	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati 0 stelle
4	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati ad una stella (*)
5	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati a due stelle (**)
6	Frigorifero con scomparto per cibi surgelati a tre stelle (***)
7	Frigorifero / congelatore con scomparto di congelazione a quattro stelle (****)
8	Congelatore verticale
9	Congelatore orizzontale
10	Frigorifero / congelatore con più di due porte o altri elettrodomestici non descritti sopra

(1) Qualsiasi scomparto con una temperatura pari o inferiore a – 6°C.

Poiché gli elettrodomestici di refrigerazione contengono diversi scomparti con temperature costanti diverse (che ovviamente ne influenzano il consumo di energia elettrica), il consumo elettrico massimo consentito è definito in funzione del volume adattato, che è una somma ponderata dei volumi dei diversi scomparti.

Ai fini della presente direttiva, il volume adattato (V_{adj}) di un elettrodomestico di refrigerazione è definito dalla formula:

$$V_{adj} = \sum V_C \times W_C \times F_C \times C_C$$

$W_C = (25 - T_C) / 20$

dove T_C è la temperatura nominale di ciascuno scomparto (in °C),
e V_C è il volume netto in un determinato tipo di scomparto nell'apparecchio e F_C è un fattore pari a 1,2 per gli scomparti "no frost" e 1 per gli altri scomparti.

$C_C = 1$ per gli elettrodomestici di refrigerazione delle classi climatiche normali (N) e subnormali (SN)

$C_C = X_C$ per gli elettrodomestici di refrigerazione della classe climatica subtropicale (ST)

$C_C = Y_C$ per gli elettrodomestici di refrigerazione della classe climatica tropicale (T)

I coefficienti di ponderazione X_C e Y_C per i vari tipi di scomparto sono i seguenti:

Tabella dei coefficienti di ponderazione X_C e Y_C secondo la temperatura dello scomparto

	X_C	Y_C
Scomparto cantina (chiller)	1,25	1,35
Scomparto cibi freschi	1,20	1,30
Scomparto 0 °C	1,15	1,25
Scomparto 0 stelle	1,15	1,25
Scomparto 1 stella (*)	1,12	1,20
Scomparto 2 stelle (**)	1,08	1,15
Scomparto 3 (***) e 4 stelle (****)	1,05	1,10

Il volume adatto e i volumi netti sono espressi in litri.

Il consumo massimo di energia elettrica consentito (E_{max} espresso in kWh per 24 ore e calcolato fino a due decimali), per un tipo di apparecchio con un volume adattato V_{adj} per ciascuna categoria di apparecchio è definito dalle equazioni seguenti:

Categoria	Descrizione	E_{max} (kWh/24 ore)
1	Frigorifero senza scomparto per cibi surgelati	$(0{,}207 \times V_{adj} + 218) / 365$
2	Frigorifero cantina (chiller) a 5°C e/o 12°C	$(0{,}207 \times V_{adj} + 218) / 365$
3	Frigorifero 0 stelle	$(0{,}207 \times V_{adj} + 218) / 365$
4	Frigorifero a una stella (*)	$(0{,}557 \times V_{adj} + 166) / 365$
5	Frigorifero a 2 stelle (**)	$(0{,}402 \times V_{adj} + 219) / 365$
6	Frigorifero a 3 stelle (***)	$(0{,}573 \times V_{adj} + 206) / 365$
7	Frigorifero / congelatore a 4 stelle (****)	$(0{,}697 \times V_{adj} + 272) / 365$
8	Congelatore verticale	$(0{,}434 \times V_{adj} + 262) / 365$
9	Congelatore orizzontale	$(0{,}480 \times V_{adj} + 195) / 365$

Per i frigoriferi congelatori con più di due porte o altri elettrodomestici non descritti sopra, il consumo massimo di energia elettrica consentito (E_{max}) è determinato dalla temperatura e dal numero di stelle dello scomparto con la temperatura più bassa, nel modo seguente:

Temperatura dello scomparto più freddo	Categoria	E_{max} (kWh/24 ore)
> - 6°C	1/2/3	$(0{,}207 \times V_{adj} + 218) / 365$
≤ - 6°C (*)	4	$(0{,}557 \times V_{adj} + 166) / 365$
≤ - 12°C (**)	5	$(0{,}402 \times V_{adj} + 219) / 365$
≤ - 18°C (***)	6	$(0{,}573 \times V_{adj} + 206) / 365$
≤ - 18°C (****)	7	$(0{,}697 \times V_{adj} + 272) / 365$

Procedure di prova per verificare se l'apparecchio è conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica del presente regolamento

Se il consumo di energia elettrica di un elettrodomestico di refrigerazione soggetto a verifica è inferiore o uguale al valore E_{max} (consumo massimo di energia elettrica consentito per la sua categoria, quale definito sopra), più 15%, tale apparecchio è certificato conforme ai requisiti di consumo di elettricità del presente regolamento. Se il consumo di energia elettrica dell'apparecchio è superiore al valore massimo consentito, maggiorato del 15%, si deve misurare il consumo di energia elettrica di altri tre apparecchi. Se la media aritmetica dei consumi di energia elettrica di questi tre apparecchi è inferiore o uguale al valore massimo consentito E_{max}, maggiorato del 10%, l'apparecchio è certificato conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica del presente regolamento. Se la media aritmetica supera il valore massimo consentito, maggiorato del 10%, l'apparecchio è considerato non conforme ai requisiti di consumo di energia elettrica del présente regolamento.

I termini usati nel presente allegato, così come i metodi di misura, sono quelli definiti nella norma europea del Comitato europeo di normalizzazione EN 153 del luglio 1995.

ALLEGATO II
(Art. 3, comma 4)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (MODULO A)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che osserva gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che l'elettrodomestico di refrigerazione è conforme ai requisiti della direttiva. Il fabbricante appone la marcatura "CE" a ciascun elettrodomestico di refrigerazione che produce e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per un periodo non inferiore a tre anni dall'ultima data di fabbricazione dell'elettrodomestico di refrigerazione.

   Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'elettrodomestico di refrigerazione ai requisiti del regolamento; essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'elettrodomestico di refrigerazione, nonché:

   i) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
   ii) una descrizione generale del modello, sufficiente per un'identificazione inequivocabile;
   iii) informazioni, compresi disegni ove opportuno, sulle caratteristiche principali di progettazione del modello, in particolare su aspetti rilevanti per il consumo di energia elettrica, quali dimensioni, volume(i), caratteristiche del compressore, elementi specifici, ecc.;
   iv) istruzioni di funzionamento se esistono;
   v) rapporti sulle prove di misurazione del consumo di energia elettrica effettuata conformemente al punto 5;
   vi) particolari sulla conformità di queste prove di misurazione ai requisiti di consumo energetico stabiliti nell'allegato I.

4. La documentazione tecnica preparata ai fini di altre normative comunitarie può essere utilizzata se corrisponde ai requisiti del presente allegato.

5. I fabbricanti degli elettrodomestici di refrigerazione sono responsabili della determinazione del consumo di elettricità di ciascun elettrodomestico di refrigerazione contemplato dalla presente direttiva, secondo le procedure specificate nella norma europea EN 153 nonché della conformità del tipo di apparecchio ai requisiti dell'articolo 2.

6. Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

7. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli elettrodomestici di refrigerazione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva applicabili.

ALLEGATO III
(Art. 3, comma 1)

MARCATURA "CE" DI CONFORMITÀ

La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

In caso di riduzione o ingrandimento della marcatura "CE" devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

Qualora gli elettrodomestici di refrigerazione siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura "CE" di conformità, l'apposizione della marcatura "CE" indica anche la presunta conformità alle disposizioni di questi altri provvedimenti.

Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura "CE" indica soltanto la conformità ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano gli elettrodomestici di refrigerazione debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

99A9629

DECRETO 10 novembre 1999.

Indizione del bando per la selezione di soggetti intermediari per l'attuazione di progetti pilota nel settore del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

Vista la delibera CIPE del 21 aprile 1999 con la quale sono stati assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 miliardi di lire per la realizzazione di progetti pilota nel settore del commercio, finalizzati alla sperimentazione di nuove strutture di distribuzione/somministrazione o alla rivalutazione ed alla integrazione della struttura distributiva nei centri storici o sezioni omogenee degli stessi, alla luce della riforma del settore;

Considerato che la suddetta delibera CIPE prevede che per l'attuazione dei citati progetti pilota si deve far riferimento, per quanto applicabili, alle procedure concorsuali in uso nei programmi a cofinanziamento comunitario per l'individuazione del soggetto attuatore, la selezione dei progetti, la convenzione o il contratto di finanziamento, le erogazioni, i controlli ed il monitoraggio delle iniziative;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione, attraverso bando di gara, di adeguati soggetti per l'attuazione dei citati progetti pilota;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione di progetti pilota nel settore del commercio e dei pubblici esercizi, di cui alla delibera del CIPE n. 65/99 del 21 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 1999, n. 163, finalizzati alla promozione di iniziative di sostegno alla recente riforma del settore, è indetto un bando per la selezione di soggetti intermediari per l'attuazione di interventi relativi alle seguenti due linee di attività:

a) sperimentazione di nuove strutture di distribuzione/somministrazione;

b) riqualificazione ed integrazione della struttura distributiva dei centri storici o di parte di essi, colpiti da degrado economico e ambientale.

2. Per la selezione ed individuazione del soggetto intermediario gli interessati devono presentare un progetto per l'attuazione di interventi nell'ambito delle due linee di attività di cui al comma 1, illustrando in particolare le modalità di gestione degli interventi in favore dei beneficiari finali e quelle di diffusione dei risultati ottenuti. I progetti devono essere volti alla concessione di agevolazioni, secondo le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione Europea 96/C 68/06, alle imprese del settore ubicate nelle aree depresse, nonché alla realizzazione di servizi comuni.

3. La scelta dei soggetti intermediari sarà volta a garantire il massimo profitto per i beneficiari finali, e si baserà sui seguenti elementi:

a) caratteristiche dell'organismo proponente:

I. natura delle attività;

II. *status* rispetto ad altri organismi operanti nel settore;

III. efficacia nella gestione di interventi analoghi precedenti, ove esistenti;

IV. capacità di mobilitare altri organismi nel settore di intervento;

V. credibilità nei confronti degli ambienti socio-economici;

b) modalità di attuazione dell'intervento;

c) ricadute economiche, dirette ed indirette ed impatto valutabile sui beneficiari finali;

d) congruità dei costi di gestione.

4. Ai fini dell'identificazione dei soggetti intermediari vengono formate, da una Commissione nominata con decreto del Direttore generale per il coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apposite graduatorie dei progetti presentati, una per ciascuna delle due linee di attività. La posizione nella graduatoria di pertinenza di ciascun progetto è determinata sulla base del punteggio complessivo ottenuto come sommatoria dei punteggi conseguiti in relazione a ciascuno degli elementi di valutazione di cui al comma 3. La griglia dei punteggi attribuibili ai citati elementi di valutazione è fissata dalla Commissione medesima.

5. I costi totali di progettazione, gestione e monitoraggio dell'intervento non devono superare complessivamente il 5% dell'importo dell'intervento stesso. Gli oneri previsti per l'attività di diffusione dei risultati ottenuti gravano sullo stanziamento previsto e non rientrano nella predetta percentuale massima. Nel caso in cui l'intervento preveda anche la realizzazione di servizi comuni il costo riferito a quest'ultima attività non può superare il 20% del costo complessivo dell'intervento.

Art. 2.

1. I rapporti tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i soggetti intermediari selezionati sono regolati da apposita convenzione; tale convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante nei rapporti tra il Ministero e l'intermediario e definisce, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla gestione dell'intervento da parte del soggetto intermediario sulla base del progetto presentato da quest'ultimo, compresa la facoltà del Ministero di disporre la revoca parziale o totale delle risorse destinate all'intervento in caso di inadempimento o ritardo nell'attuazione dello stesso da parte dell'intermediario, oltre che le modalità e la sequenza temporale di erogazione delle risorse stanziate.

2. Le risorse a disposizione sono ripartite tra le due linee di attività di cui all'art. 1, comma 1, nel modo seguente:

a) lire 5 miliardi (2.582.284,49 euro) per la linea sperimentazione di nuove strutture di distribuzione/somministrazione;

b) lire 3 miliardi (1.549.370,70 euro) per la linea riqualificazione ed integrazione della struttura distributiva dei centri storici o di parte di essi, colpiti da degrado economico e ambientale.

3. Le modalità di trasferimento delle risorse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al soggetto intermediario assumono la forma di acconto, di pagamenti intermedi e di pagamento a saldo.

All'atto della stipula della convenzione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa un acconto al soggetto intermediario pari al 7% dello stanziamento per la relativa linea di attività.

I pagamenti intermedi, che saranno fissati nel numero e nei tempi sulla base della prevista attuazione della linea di attività, sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di apposite domande di pagamento predisposte dal soggetto intermediario con riferimento a spese effettivamente sostenute dai beneficiari dell'aiuto. Il Ministero provvede all'effettuazione dei pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi dal ricevimento della domanda di pagamento redatta conformemente e in maniera completa a quanto stabilito nella predetta Convenzione. La somma dei pagamenti in acconto e dei pagamenti intermedi non può superare il 95% del totale delle risorse stanziate.

Il pagamento a saldo viene eseguito a seguito di presentazione da parte del soggetto intermediario e approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di apposita relazione finale di esecuzione.

Art. 3.

1. Possono presentare la loro candidatura le associazioni di imprese del settore, in possesso dei seguenti requisiti:

a) struttura consolidata nel tempo (costituita ed effettivamente funzionante da almeno cinque anni);

b) pluriennale esperienza nel settore e/o campo di attività in cui si realizzeranno gli interventi;

c) capacità amministrative (in termini di qualificazione del personale e di gestione dei fondi);

d) presenza o rappresentatività sull'intero territorio nazionale con almeno 50.000 imprese del settore del commercio e dei pubblici esercizi;

e) adeguato coinvolgimento degli ambienti socio-economici direttamente interessati all'attuazione dell'intervento;

f) sufficienti doti di solvibilità.

2. Possono altresì presentare la loro candidatura le società di servizi le cui azioni o quote siano possedute per oltre la metà da un'associazione avente i requisiti di cui al comma 1. In tal caso i requisiti di cui alle lettere *c)* ed *f)* del citato comma 1 devono comunque essere soddisfatti dalla società di servizi che presenta la candidatura.

3. Per quanto riguarda le doti di solvibilità di cui alla lettera *f)* del comma 1, al soggetto intermediario potrà essere chiesto di fornire adeguate garanzie in fase di accreditamento delle risorse, anche attraverso il ricorso ad apposita garanzia fideiussoria (bancaria od assicurativa) di importo corrispondente.

In relazione alla capacità amministrativa di cui alla lettera *c)* del comma 1, il soggetto intermediario deve dimostrare preventivamente di possedere (o essere in grado di disporre di) risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al controllo dell'intervento. A tal fine è richiesta l'indicazione nominativa del personale (interno o esterno) che sarà impegnato nell'intervento accompagnata dalla specificazione del ruolo che sarà ricoperto e dal relativo *curriculum* professionale, nonché la designazione di un responsabile, adeguatamente qualificato, dell'attuazione dell'intervento.

4. Il soggetto intermediario non può delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilità dell'intervento né può essere, direttamente o indirettamente, fornitore dei servizi o dei prodotti oggetto di finanziamento nell'ambito dell'intervento.

Art. 4.

1. I soggetti interessati possono presentare la loro candidatura per l'attuazione, alternativamente, di interventi per una delle linee di attività di cui all'art. 1, comma 1, entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Le candidature devono essere presentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 unicamente tramite raccomandata a/r indirizzata al Ministero dell'industria, commercio e artigianato D.G.C.I.I. via del Giorgione, 2b - 00147 Roma. Sulla busta deve essere indicato quanto segue: «Progetti pilota nel settore del commercio». Le candidature che perverranno successivamente al termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

2. Alla candidatura deve essere allegata una presentazione del soggetto proponente e del progetto che si intende realizzare sulla base dello schema di cui all'allegato n. 2.

In particolare la presentazione deve contenere:

a) una prima parte relativa all'organismo proponente, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e all'esperienza maturata nel settore di riferimento;

b) una seconda parte relativa al progetto, con l'indicazione del tipo di azione da intraprendere, delle motivazioni alla base dell'intervento, del contesto di riferimento e della relativa analisi dei suoi punti di forza e di debolezza, degli obiettivi e delle finalità da perseguire, della durata dell'intervento (massimo trentasei mesi), dei risultati attesi, e con la descrizione analitica degli aspetti sia gestionali che tecnici legati all'attuazione dell'intervento.

Nel caso di candidatura presentata da società di servizi la prima parte deve essere riferita anche all'associazione che detiene oltre la metà delle azioni o quote della società stessa.

Il progetto deve essere altresì corredato della tabella finanziaria relativa all'intervento, riportante il costo totale (eventualmente ripartito per anno nel caso in cui l'attuazione dell'azione è prevista in più anni), la quota a carico dei privati e la quota coperta dalle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'ATTUAZIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO INTERMEDIARIO DI INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

(Delibera del CIPE n. 65/99 del 21 aprile 1999)

Spett.le Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
D.G.C.I.I.
Via del Giorgione 2b
00147 ROMA

raccomanda a/r

Ai fini dell'ammissione alla selezione dei soggetti intermediari per l'attuazione di interventi nel settore del commercio di cui alla Delibera del CIPE n. 65/99 del 21 aprile 1999

il soggetto proponente:

1.1 *Denominazione* [ ]

[ ]

nel caso in cui il soggetto proponente sia una società di servizi le cui azioni o quote siano detenute per oltre la metà da un'associazione di imprese indicare nello spazio seguente anche la denominazione di quest'ultima

[ ]

[ ]

1.2 *Natura giuridica* [ ]

1.3 *Sede legale* [ ]

Comune [ ]

Prov. [ ] *CAP* [ ]

Via e n. civico [ ]

Telefono [ ] *Fax* [ ]

Indirizzo di posta elettronica [ ]

1.4 *Persona incaricata di seguire la pratica*:

[ ]

Telefono [ ] *Fax* [ ]

presenta proposta per l'attuazione in qualità di soggetto intermediario di interventi sulla linea di attività:

A: *Sperimentazione di nuove strutture di distribuzione / somministrazione*; ☐

B: *Riqualificazione ed integrazione della struttura distributiva dei centri storici o di parte di essi, colpiti da degrado economico e ambientale* ☐

A tal fine allega una presentazione del soggetto proponente medesimo e del progetto di intervento.

Il legale rappresentante

ALLEGATO 2

PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE E DEL PROGETTO DI INTERVENTO

PARTE I^ - DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE

In relazione al soggetto proponente devono essere fornite le seguenti informazioni:

1) natura giuridica;
2) oggetto sociale, o finalità o missione e natura delle attività esercitate;
3) data di costituzione;
4) compagine sociale: numero dei soci e ripartizione degli associati per regione; caratteristiche ed indicazione nominativa dei soci che detengono almeno il 20% delle quote;
5) dati strutturali-organizzativi: numero di dipendenti o collaboratori fissi; sedi: numero, caratteristiche (se operative, o legali, ecc.) e localizzazione; informazioni sull'articolazione organizzativa, indicazione nominativa dei componenti gli organi sociali e direttore generale (o equivalente) se esistente;
6) status rispetto ad altri organismi operanti nel settore;
7) esperienza nel settore e/o campo di attività in cui si realizzeranno gli interventi (principali attività svolte negli ultimi tre-cinque anni, con indicazione dei principali lavori svolti e con evidenziazione e quantificazione di quelli attinenti all'intervento proposto);
8) efficacia nella gestione di precedenti interventi analoghi a quello proposto, ove esistenti;
9) capacità amministrative:
   a) informazioni sulla struttura tecnica che curerà la realizzazione dell'intervento (organigramma funzionale; risorse e strutture tecniche disponibili; indicazione nominativa, con relativo curriculum professionale delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'intervento; ruolo/incarico ricoperto da ciascuna risorsa nell'ambito dell'attuazione dell'intervento);
   b) informazioni circa la capacità di gestire separatamente nell'ambito del proprio bilancio gli stanziamenti previsti per l'intervento;
10) coinvolgimento degli ambienti socio/economici direttamente interessati all'attuazione dell'intervento e credibilità nei confronti degli ambienti medesimi;
11) capacità di mobilitare altri organismi nel settore di intervento;

12) doti di solvibilità:

a) dati economico-finanziari degli ultimi tre anni (principali elementi atti a far comprendere rapidamente le dimensioni e la consistenza economico-patrimoniale del soggetto proponente: fatturato o valore della produzione, o giro di affari, o raccolta finanziaria o altro dato equivalente; capitale sociale, patrimonio netto, indebitamento netto, utili o perdite, ecc..);

b) capacità di fornire eventuali garanzie, bancarie o assicurative;

13) eventuali altri programmi/iniziative in corso.

Nel caso di candidatura presentata da società di servizi tale parte deve essere fornita anche con riferimento all'associazione che detiene oltre la metà delle azioni o delle quote della società stessa.

PARTE II^ - DATI RELATIVI AL PROGETTO DI INTERVENTO

In relazione al progetto che si intende proporre per la realizzazione dell'intervento devono essere fornite le seguenti informazioni:

1) motivazioni dell'intervento proposto e descrizione del contesto entro il quale sarà realizzato;
2) analisi dei punti di forza e di debolezza di tale contesto ed indicazione dei problemi di cui si intende contribuire alla soluzione;
3) indicazione degli obiettivi generali che si intendono raggiungere;
4) descrizione analitica dettagliata e quantificata del contenuto dell'intervento proposto;
5) risultati attesi (indicare, quantificandoli ove possibile, i risultati che saranno raggiunti al termine dell'attuazione dell'intervento, utilizzando indicatori fisici ove significativi);
6) modalità di promozione dell'intervento;
7) tempi di realizzazione dell'intervento (indicare con chiarezza, anche attraverso l'utilizzo di strumenti grafici): massimo 36 mesi;

8) aspetti finanziari e costi:

	ANNO			ANNO			TOTALE		
	Quota privati	Quota agevolazioni	Totale	Quota privati	Quota agevolazioni	Totale	Quota privati	Quota agevolazioni	Totale
Azioni									
A1)Agevolazioni alle imprese									
A2)Realizzazione servizi comuni									
A. Totale costo azioni (A1+A2)									
B. Costo attuazione									
C. Costo diffusione risultati									
D. TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)									

a) indicare il costo totale dell'intervento, ripartito per anno se la realizzazione dello stesso è prevista in più anni;

b) indicare la quota a carico dei privati e quella coperta dalle agevolazioni;

c) nel caso in cui l'intervento preveda un'azione diretta alla realizzazione di servizi comuni il costo riferito a tale azione (punto A2 della tabella) non può superare il 20% del costo totale dell'intervento (punto D della tabella);

d) indicare i costi per l'attuazione dell'intervento (i costi totali di progettazione, gestione e monitoraggio dell'intervento, di cui al punto B della tabella, non possono superare complessivamente il 5% dell'importo totale dell'intervento stesso, di cui al punto D della tabella); indicare i parametri unitari di costo necessari a valutare la congruità dei costi proposti (a titolo esemplificativo: costo/giornaliero o mensile delle collaborazioni; costo o remunerazione unitaria dei servizi resi, per esempio per istruttoria di domanda, per consulenza, ecc..; costi amministrativi e di gestione; ecc.);

e) indicare i costi per la diffusione dei risultati ottenuti (indicare in analogia alla lettera d) i parametri unitari necessari per la valutazione di congruità); tali costi non rientrano nella percentuale di cui al punto precedente;

9) modalità esecutive di attuazione:

a) requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari;

b) criteri di scelta dei progetti da finanziare;

c) intensità dell'aiuto ed eventuale ammontare minimo e/o massimo;

d) modalità e termini per la richiesta delle agevolazioni;

e) spese ammissibili e periodo di ammissibilità;

f) documentazione da presentare;

g) modalità di concessione delle agevolazioni;

h) modalità di erogazione delle agevolazioni;

i) modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari dei costi sostenuti;

j) modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli nei confronti dei beneficiari;

10) modalità e criteri per l'effettuazione del monitoraggio dell'intervento;

11) modalità di diffusione dei risultati ottenuti;

12) ogni altra informazione utile alla comprensione e valutazione delle caratteristiche dell'intervento proposto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1) Statuto e atto costitutivo
2) Bilanci ufficiali degli ultimi tre esercizi
3) Curriculum professionali delle risorse impegnate
4) Relazioni/rapporti sui principali lavori effettuati nel settore di intervento negli ultimi tre anni.

Nel caso di candidatura presentata da società di servizi la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 4) deve essere fornita anche con riferimento all'associazione che detiene oltre la metà delle azioni o delle quote della società stessa.

99A9652

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 ottobre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Borgate agricole Cincinnato», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1993, con il quale la società cooperativa «Borgate agricole Cincinnato», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Giuseppe Ferraro comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvista pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. prof. Alberto Crocè con studio in Roma alla via Giolitti n. 213, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Borgate agricole Cincinnato», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice cicile con precedente decreto ministeriale 14 gennaio 1993, in sostituzione del dott. Giuseppe Ferraro dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9621

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gavello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1994, con il quale è stata sciolta, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa «Cooperativa progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata di Magnolina», con sede in Magnolina (comune di Gavello);

Tenuto conto di quanto emerso dal ricorso datato 3 marzo 1998 presentato da alcuni soci e tendente ad ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 2 novembre 1994, sopra citato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esitenti;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 2 novembre 1994 con il quale è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa «Cooperativa progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Magnolina (comune di Gavello), costituita per rogito notaio Carmelo Cernigliaro di Rovigo, in data 23 gennaio 1954, repertorio n. 17369, registro società n. 560, tribunale di Rovigo, è integrato con la nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il rag. Paolo Porzionato, residente in Porto Viro (Rovigo), via N. Machiavelli, 39, è nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9622

DECRETO 27 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Lombardo» a responsabilità limitata, in Martirano Lombardo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria della società cooperativa appresso indicata dalla quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma dell'art. 2544 del codice civile non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, n. 33;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ai sensi del primo comma dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia sottoelencata:

società cooperativa «Lombardo» a responsabilità limitata, con sede in Martirano Lombardo, costituita per rogito notaio dott. Mario Bilangione in data 28 febbraio 1975, repertorio n. 218, registro società n. 337, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 987/137729.

Catanzaro, 27 ottobre 1999

Il direttore: PISANI

99A9623

DECRETO 27 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del 30 settembre 1999, espresso dalla commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1584 del 18 ottobre 1999;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa agricola «Con. A. Zoo a r.l.», con sede nel comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita per rogito notaio Rosa Giuliani in data 2 maggio 1989, repertorio n. 2954, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10252, B.U.S.C. n. 3938/241494;

2) società cooperativa mista «Ce.S.P.Ort.Or. a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 16 ottobre 1981, repertorio n. 11803, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5353, B.U.S.C. n. 2572/187199;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Eco 2001 a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Petrera in data 14 giugno 1996, repertorio n. 554, tribunale di Foggia, registro imprese n. 516284, B.U.S.C. n. 4676/279964;

4) società cooperativa mista «Daunia Service a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 20 settembre 1995, repertorio n. 30878, tribunale di Foggia, registro imprese n. 516239, B.U.S.C. n. 4657/279949;

5) società cooperativa mista «Il Germoglio a r.l.», con sede nel comune di Cagnano Varano (Foggia), costituita per rogito notaio Pasquale De Candia in data 12 agosto 1996, repertorio n. 5323, tribunale di Lucera, registro imprese n. 517174, B.U.S.C. n. 4668/279956;

6) società cooperativa agricola «Castelluccio a r.l.», con sede nel comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia), costituita per rogito notaio Bruno Di Carlo in data 23 gennaio 1991, repertorio n. 6141, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11214, B.U.S.C. n. 4246/256104;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Gen Service a r.l.», con sede nel comune di Manfredonia (Foggia), costituita per rogito notaio Filippo Improta in data 11 aprile 1997, repertorio n. 23717, tribunale di Foggia, registro imprese n. 521434, B.U.S.C. n. 4708/281339.

Foggia, 27 ottobre 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A9624

DECRETO 28 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Fraternità a r.l.», in Buonalbergo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1959 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Fraternità a r.l.», con sede in Buonalbergo (Benevento), costituita per rogito notaio Michele Vetere il 5 marzo 1948, repertorio n. 1037/735, registro società n. 138, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2, per effetto del quale per le procedure di liquidazione inattive si possono trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, prot. n. 4256 del 13 ottobre 1999 con cui si ritiene, tra l'altro, che le poste attive dell'ultimo bilancio dell'esercizio 1956 debbano considerarsi estinte;

Decreta:

La cooperativa «Fraternità a r.l.», con sede in Buonalbergo (Benevento), costituita per rogito notaio Michele Vetere, in data 5 marzo 1948, repertorio n. 1037/735, registro società n. 138, B.U.S.C. n. 332/18519, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore, in virtù dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Benevento, 28 ottobre 1999

Il direttore: MORANTE

99A9625

DECRETO 28 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Forum consorzio territoriale per lo sviluppo e la pianificazione delle attività socio-culturali, commerciali e turistiche» a r.l., in Benevento.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1987 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Forum consorzio territoriale per lo sviluppo e la pianificazione delle attività socio culturali, commerciali e turistiche» a r.l., con sede in Benevento, costituita per rogito notaio Mario Iannella il 2 giugno 1982, repertorio n. 110655, registro società n. 1939, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2, per effetto del quale per le procedure di liquidazione inattive si possono trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, prot. n. 4257 del 13 ottore 1999 con cui si ritiene, tra l'altro, che le poste attive dell'ultimo bilancio dell'esercizio 1982 debbano considerarsi estinte;

Decreta:

La cooperativa «Forum consorzio territoriale per lo sviluppo e la pianificazione delle attività socio-culturali, commerciali e turistiche» a r.l., con sede in Benevento, costituita per rogito notaio Mario Iannella, in data 2 giugno 1982, repertorio n. 110655, registro società n. 1939, B.U.S.C. n. 921/192334, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del liquidatore, in virtù dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Benevento, 28 ottobre 1999

Il direttore: MORANTE

99A9626

DECRETO 2 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la proce-

dura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «L'amicizia di Colonnella a r.l.», con sede in Colonnella (Teramo), costituita a rogito notaio Alberto Ielo, in data 2 agosto 1980, repertorio n. 19891, registro società n. 3029, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 604;

società cooperativa «Fides a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio G. B. Bracone, in data 16 gennaio 1964, registro società n. 957, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 66;

Teramo, 2 novembre 1999

Il direttore reggente: FLAMMINJ

99A9639

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1999.

Criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di «Price cap». (Deliberazione n. 274/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 20 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999 - Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999;

Considerato che, al titolo III (modalità applicative) punto 4 della sopracitata delibera, l'Autorità ha disposto che: «Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. I prezzi praticati a seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono, in linea di principio, utilizzabili a tal fine. L'Autorità, nel caso di pacchetti tariffari, preventivamente autorizzati, che per le loro caratteristiche sono destinati ad una larga diffusione presso la clientela, può consentirne il computo ai fini della verifica del vincolo di Price cap.»;

Considerato che l'ammissibilità dei pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di Price cap, ai sensi della menzionata disposizione, è condizionata dalla presenza di una fattispecie, la destinazione ad una larga diffusione presso la clientela, che necessita della preventiva definizione di criteri e di modalità applicative;

Udita la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'ammissibilità di un pacchetto tariffario, preventivamente autorizzato, ai fini della verifica del vincolo di Price cap deve essere oggetto di specifica richiesta da parte di Telecom Italia.

2. Ai fini dell'ammissibilità di cui al precedente comma 1, per pacchetti orientati ad una larga diffusione presso la clientela, si intendono i pacchetti tariffari che siano potenzialmente in grado di produrre effetti riduttivi della spesa per almeno il 60% dei clienti del mercato di riferimento.

3. Ai menzionati fini i mercati di riferimento sono: il mercato residenziale composto da clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ISDN o PSTN di tipo residenziale; il mercato affari composto da clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ISDN o PSTN di tipo affari.

4. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata da una informativa dettagliata sui segmenti di clientela del mercato di riferimento ai quali l'offerta è rivolta, riguardante la consistenza e le caratteristiche di consumo di tali segmenti di clientela rispetto al mercato di riferimento, nonché la distribuzione degli effetti potenziali dell'offerta sulla spesa dei clienti dello stesso mercato di riferimento. L'Autorità può richiedere le ulteriori informazioni necessarie per la verifica dell'ammissibilità.

5. Telecom Italia, per ciascun pacchetto ammesso, deve fornire ogni anno dettagliate informazioni sulla diffusione e gli effetti prodotti sulla spesa dei clienti, nonché le informazioni di cui al comma 4, al fine di consentire all'Autorità la verifica della sussistenza della condizione di cui al comma 2.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 ottobre 1999

Il presidente: CHELI

99A9656

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1999.

Disposizioni provvisorie in materia di finanziamento del gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 157/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 ottobre 1999;

Premesso che:

il combinato disposto dell'art. 3, commi 1 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, siano svolte dal gestore della rete nazionale di trasmissione in regime di concessione;

l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale siano assunte, con decorrenza dalla data determinata con proprio provvedimento dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da una società per azioni costituita dall'Enel S.p.a. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le cui azioni, con decorrenza dalla medesima data, sono assegnate a titolo gratuito al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e che sino all'adozione del decreto di cui al presente alinea l'Enel S.p.a. è responsabile, tra l'altro, del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attività di dispacciamento;

ai sensi dell'articolo e comma di cui sopra l'Enel S.p.a., a decorrere dal 20 agosto 1999, ha provveduto a definire l'assetto societario del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e ai conferimenti di beni e di personale necessari per il suo funzionamento;

l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determina la misura del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale stabilendo, tra l'altro, che tale corrispettivo deve essere fissato «.... considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12» e che deve essere «.... tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica»; ed inoltre che, con il medesimo provvedimento, l'Autorità disciplina il periodo transitorio sino all'assunzione della titolarità delle proprie funzioni secondo quanto previsto dal richiamato art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo n. 79/1999,

Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993, e 29 dicembre 1993, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993;

Vista la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 57/97, con cui è stato avviato il procedimento per la formazione di provvedimento di cui all'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 (di seguito: delibera dell'Autorità n. 57/97);

Vista la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 concernente la fissazione delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), tra queste rientrando anche i corrispettivi per l'uso del sistema a copertura, tra l'altro, dei costi del servizio di dispacciamento;

Vista la delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 63/99, con cui è stata avviata un'istruttoria conoscitiva ai fini della formulazione della proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la delibera dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 65/99, con cui è stata avviata un'istruttoria conoscitiva ai fini della acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale;

Considerato che:

parte delle attività di cui al precedente alinea, tra cui quella di dispacciamento, sono attualmente svolte dall'Enel S.p.a., in quanto soggetto responsabile sino alla definizione, in base al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; e che i costi di tali attività rientrano tra quelli riconosciuti ai fini della determinazione delle vigenti tariffe di fornitura dell'energia elettrica agli utenti finali e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica;

allo stato attuale le sole attività, rientranti tra quelle di competenza del gestore della rete di trasmissione nazionale, i cui costi sono stati accertati sono quelle di dispacciamento;

che l'accertamento di cui al precedente alinea è stato effettuato nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento concernente la fissazione delle condizioni tecnico-economiche del servizio

di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, al fine di definire la corrispondente quota di tariffa destinata alla copertura, i costi dell'attività di dispacciamento; e che tale quota ammonta a 0,30 lire per kWh fornito a clienti idonei o vincolati;

Ritenuto che:

sia necessario prevedere che la quota della vigente tariffa di fornitura agli utenti finali destinata alla copertura dei costi delle attività di dispacciamento attualmente nella responsabilità dell'Enel S.p.a., venga corrisposta al gestore della rete di trasmissione nazionale per il periodo eventualmente intercorrente tra la data di decorrenza dell'assunzione delle funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale da parte della società per azioni costituita dall'Enel S.p.a. a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, come determinata dal richiamato provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo articolo, e la data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999;

la quota della vigente tariffa di fornitura agli utenti finali destinata alla copertura dei costi delle attività di dispacciamento attualmente nella responsabilità dell'Enel S.p.a. sia da quantificare, secondo le determinazioni in tal senso assunte dall'Autorità ai fini dell'adozione della deliberazione n. 13/99, pari a 0,30 lire per kWh fornito a clienti idonei o vincolati;

sia necessario acquisire idonea documentazione previsionale in ordine alle risorse economiche necessarie al gestore della rete di trasmissione nazionale per lo svolgimento delle attività di propria competenza;

Delibera:

Art. 1.

Disposizioni provvisorie in materia di finanziamento del gestore della rete di trasmissione nazionale

1. Alla società di cui all'art. 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: gestore della rete di trasmissione nazionale), è riconosciuto, in relazione all'attività di dispacciamento, un corrispettivo pari a 0,30 lire per kWh fornito a clienti idonei o vincolati.

2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è riconosciuto in via provvisoria con decorrenza dalla data fissata con il provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sino alla determinazione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al sensi dell'art. 3, comma 10, del medesimo decreto legislativo, della componente del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale destinata a garantire al gestore della rete di trasmissione nazionale le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.

3. Le imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono tenute al versamento, su base bimestrale, del corrispettivo di cui al precedente comma 1 commisurato all'energia elettrica fornita, ad eccezione di quella di cui ai successivi commi 4 e 5, ai clienti finali o ad altre imprese distributrici, al netto dell'energia ricevuta, a qualsiasi titolo, da altra impresa distributrice.

4. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 3, l'Enel S.p.a. è tenuta al versamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1, sull'energia elettrica vettoriata o scambiata alle condizioni previste dai titoli VIII e IX del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6.

5. Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/1999, in relazione all'energia elettrica vettoriata, il soggetto di cui all'art. 4, comma 4.3, della medesima deliberazione, trasferisce al gestore della rete di trasmissione nazionale la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento, di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera *c)*, della medesima deliberazione.

6. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, con cadenza bimestrale, comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico l'importo dei corrispettivi introitati ai sensi del presente provvedimento, dando separata evidenza agli importi imputabili alle causali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5.

Art. 2.

Richiesta di informazioni

Il gestore della rete di trasmissione nazionale invia all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 novembre 1999, i bilanci previsionali dettagliati relativi agli esercizi 1999 e 2000 nonché ogni altra documentazione utile al fine di quantificare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di propria competenza in detti esercizi.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione.

Milano, 20 ottobre 1999

Il presidente: RANCI

99A9654

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 28 ottobre 1999.

Attuazione dell'ordinanza commissariale n. 148 del 16 luglio 1999. Approvazione del progetto «definitivo» dei lavori: «Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Galtellì». Affidamento attuazione dell'intervento al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai. (Ordinanza n. 166).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999 con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Attesto che tra le opere previste nel sesto stralcio operativo - ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 sono ricompresi i lavori «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che il consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 3.500.000.000, è finanziato con i fondi di cui al programma comunitario INTERREG II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Atteso che il contributo a favore del commissario governativo a valere sui fondi del sopracitato programma verrà accreditato nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica», con versamenti da effettuarsi in funzione dello stato di avanzamento dell'opera;

Atteso che con nota prot. n. 747/E.I. in data 20 agosto 1999, il commissario governativo ha chiesto al Ministero del tesoro che autorizzi l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«Presidente consorzio del Govossai per adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che titolare della suddetta contabilità in corso di apertura sarà, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore del consorzio;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che il consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai ha trasmesso per l'approvazione, con nota prot. n. 7034 del 26 ottobre 1999, il progetto «definitivo» dell'intervento «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì» per un importo complessivo di L. 3.500.000.000, così articolato:

	Lire	Lire
1. Lavori a base d'asta compresi oneri sicurezza		2.710.000.000
2. Somme a disposizione dell'amministrazione:		
2.1 I.V.A. al 10% su 1+2.1	271.000.000	
2.2 Spese generali su 1+2.1 (12,397)	335.958.700	
2.3 IVA su spese tecniche 20%	66.943.800	
2.4 Imprevisti compresa IVA	66.097.500	
2.5 Allacciamenti elettrici	50.000.000	
Totale	790.000.000	790.000.000
Totale complessivo		3.500.000.000

Atteso che il progetto è stato adottato dal consiglio di amministrazione del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, con delibera n. 281 del 25 ottobre 1999, sulla base del competente parere espresso dall'ufficio tecnico del consorzio medesimo;

Atteso che il consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, con la sopracitata nota prot. n. 7034 del 26 ottobre 1999, ha chiesto di poter appaltare l'intervento chiedendo nel bando di gara a tutte le imprese partecipanti, in deroga al disposto di cui all'art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui prevede tale adempimento per le imprese sorteggiate nonché per l'impresa aggiudicataria e per il concorrente che segue in graduatoria e stabilisce inoltre il termine di 10 giorni, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria presentando la documentazione indicata nel bando, al fine di procedere in unica seduta al sorteggio delle imprese ed all'esame della documentazione prodotta, secondo le modalità di cui al medesimo art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994;

Ritenuto di dover assentire la deroga richiesta in relazione alla necessità di ridurre i tempi di espletamento della gara d'appalto al fine di pervenire indero-

gabilmente, come prescritto dall'Unione europea, all'aggiudicazione dei lavori entro il corrente anno 1999;

Atteso che all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario nel quadro dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIC «Assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la gestione della contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Quadro economico del progetto

1. Sulla base della delibera del consiglio di amministrazione del consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai citata in premessa è approvato il progetto «definitivo» dei lavori di «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì» per un importo complessivo di L. 3.500.000.000 così articolato:

	Lire	Lire
1. Lavori a base d'asta compresi oneri sicurezza		2.710.000.000
2. Somme a disposizione dell'amministrazione:		
2.1 I.V.A. al 10% su 1+2.1	271.000.000	
2.2 Spese generali su 1+2.1 (12,397)	335.958.700	
2.3 IVA su spese tecniche 20%	66.943.800	
2.4 Imprevisti compresa IVA	66.097.500	
2.5 Allacciamenti elettrici . .	50.000.000	
TOTALE . . .	790.000.000	790.000.000
TOTALE COMPLESSIVO . . .		3.500.000.000

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza P.C.M. n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento «Adeguamento impianto di potabilizzazione di Galtellì» secondo il progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente pro-tempore del consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, il geom. Paolo Cottu è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria in corso di apertura presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a L. 3.500.000.000, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

	Lire	Lire
1. Lavori a base d'asta compresi oneri sicurezza		2.710.000.000
2. Somme a disposizione dell'amministrazione:		
2.1 I.V.A. al 10% su 1+2.1	271.000.000	
2.2 Spese generali su 1+2.1 (12,397)	335.958.700	
2.3 IVA su spese tecniche 20%	66.943.800	
2.4 Imprevisti compresa IVA	66.097.500	
2.5 Allacciamenti elettrici . .	50.000.000	
TOTALE . . .	790.000.000	790.000.000
TOTALE COMPLESSIVO . . .		3.500.000.000

4. L'importo complessivo per l'esecuzione dell'opera predetta verrà impegnato, in dipendenza della presente ordinanza, con atti di determinazione da adottarsi a seguito dei versamenti, nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690/3, del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento in argomento.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. Le prestazioni svolte dal Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le eventuali indennità commissariali e le spese generali in genere,

saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai ogui e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata al consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico del consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. L'importo netto di L. 3.500.000.000, verrà messo a disposizione consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai sulla contabilità speciale di tesoreria in corso di apertura presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atto di determinazione del subcommissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

lire 437.500.000 con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

lire 437.500.000 con atto di determinazione commissariale successivo all'emissione dell'ordinanza di approvazione del progetto esecutivo;

lire 1.050.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 700.000.000;

lire 1.050.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.750.000.000;

lire 525.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 2.800.000.000.

14. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente del consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione del consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai sulla predetta contabilità speciale in corso di apertura, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, con atti a firma del suo presidente pro-tempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, il Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. Il consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai dovrà appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. Il consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è autorizzato a chiedere nel bando di gara, a tutte le imprese partecipanti, in deroga al disposto di cui all'art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui prevede tale adempimento per le imprese sorteggiate nonché per l'impresa aggiudicataria e per il concorrente che segue in graduatoria e stabilisce inoltre il termine di 10 giorni, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria presentando la documentazione indicata nel bando. Le procedure relative al sorteggio delle imprese ed all'esame della documentazione prodotta verranno effettuate secondo le modalità di cui al medesimo art. 10, comma 1-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

7. È fatto obbligo al consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai di avviare con immediatezza le procedure di gara.

8. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai trasmetterà il progetto «esecutivo» redatto dall'impresa aggiudicataria, per la successiva approvazione da parte del commissario governativo.

9. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è tenuto a presentare mensilmente una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.

10. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari del consorzio medesimo.

11. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del commissario.

12. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai.

13. Le opere attuate dal consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

14. Saranno preventivamente approvate con ordinanza le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

15. È fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, è il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

16. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dal Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai su designazione del commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 28 ottobre 1999

Il sub-commissario: DURANTI

99A9630

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1989, n. 590, che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le delibere delle autorità accademiche di questa Università con le quali è stata richiesta l'istituzione della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1999;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, emanato con decreto rettorale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato altresì, che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto; approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Decreta:

È istituita la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione.

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

1) nell'art. 169, recante l'elenco delle scuole di specializzazione, è inserita la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione;

2) dopo il capo XXXIII relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia sono inseriti al capo XXXIV, con conseguente scorrimento della numerazione, i seguenti nuovi articoli recanti l'ordinamento della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione.

Art. 1.

È istituita presso l'Università degli studi di Chieti la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della scienza dell'alimentazione finalizzato alla nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici, ecologici e tecnologici ed economico sociali dell'alimentazione, nonché fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 3.

La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di nutrizione clinica;

indirizzo di nutrizione applicata, per laureati in scienze biologiche e farmacia;

indirizzo tecnologico alimentare, per i laureati in chimica, medicina veterinaria, chimica e tecnologia farmaceutica, scienza delle preparazioni alimentari.

Art. 4.

Il corso ha la durata di anni quattro.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto legislativo n. 517/1993 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella «*A*» e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede della scuola di specializzazione è presso il dipartimento di scienze biomediche.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5, è in numero di quatto per l'indirizzo di nutrizione clinica; in numero di otto per l'indirizzo di nutrizione applicata; in numero di otto per l'indirizzo tecnologico alimentare.

TABELLA «*A*» - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area propedeutica (comune ai tre indirizzi della scuola).

Gli specializzandi del primo anno dei tre indirizzi dovranno aggiornare le conoscenze di biochimica, statistica e di igiene, in funzione di una specifica applicazione ai problemi della nutrizione.

La biochimica della nutrizione consentirà allo specializzando di affrontare lo studio dell'organismo come un complesso omeostatico che si avvale di meccanismi di regolazione enzimatica ed ormonali influenzati anche dallo stato di nutrizione delle cellule.

La chimica degli alimenti consentirà allo specializzando di conoscere le proprietà strutturali e la reattività chimica dei nutrienti, così come la composizione degli alimenti in nutrienti, antinutrienti, non nutrienti e le eventuali modificazioni che possono intervenire a carico di questi composti durante i processi tecnologici.

La statistica applicata alla nutrizione consentirà allo specializzando di utilizzare gli elementi di base delle statistiche descrittive, delle leggi delle probabilità, di quelle del campionamento e della inferenza statistica.

L'igiene degli alimenti consentirà allo specializzando di acquisire le metodologie di identificazione delle malattie trasmissibili con gli alimenti e la legislazione necessaria per la loro prevenzione e controllo.

Considerando l'importanza che l'industria alimentare assume nei consumi alimentari della popolazione, lo studente del primo anno dei tre indirizzi, dovrà conoscere le principali operazioni unitarie cui gli alimenti sono sottoposti in modo da essere in grado di valutare le modificazioni della qualità nutrizionale degli alimenti indotte da tali operazioni.

INDIRIZZO DI NUTRIZIONE CLINICA

1) *Area di fisiopatologia della nutrizione umana.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà saper definire i bisogni dell'uomo e della popolazione in energia e nutrienti; dovrà conoscere le basi biochimiche dei processi dismetabolici la cui terapia si avvale del trattamento dietetico ed individuare le condizioni che provocano disordini congeniti o acquisiti del metabolismo del glucosio, degli aminoacidi, degli acidi grassi, delle basi azotate e del metabolismo minerale; nonché patologie dovute ad errori metabolici legati alla eritropoiesi.

Settori: E05B Biochimica clinica, E04B Fisiologia umana, E04C Alimentazione e nutrizione umana, F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

2) *Area epidemiologica.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà aggiornare le sue conoscenze in epidemiologia generale ed acquisire quelle conoscenze che gli permettono di preparare un protocollo sperimentale per uno studio specifico di epidemiologia della nutrizione ed interpretarne successivamente i risultati.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

3) *Area di nutrizione clinica dell'adulto.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere significato e modalità dietoterapeutiche in ausilio della cura delle patologie gastrointestinali, epatobiliari, renali, pancreatiche e cardiocircolatorie. Dovrà conoscere la dietoterapia della carenza di ferro (anche in gravidanza), la dietetica della gestante, della nutrice e dell'anziano. La dietoterapia del sovrappeso corporeo, dell'obesità e delle magrezze patologiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F08A Chimica generale, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23C Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, M11E Psicologia clinica.

4) *Area di nutrizione clinica dell'età evolutiva.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere e saper applicare i concetti di base dell'alimentazione nel primo anno di vita (allattamento al seno, allattamento artificiale, divezzamento) e quelli dell'alimentazione dal secondo anno di vita all'adolescenza con particolare riguardo per gli spetti che si riferiscono al ruolo che svolge l'attività fisica sui bisogni in energia in età evolutiva ed in particolare l'attività sportiva non agonistica nel periodo scolastico.

Lo specializzando dovrà anche conoscere gli aspetti teorici e la pratica clinica del recupero dei deficit nutrizionali in età evolutiva e le modalità di intervento nelle sindromi da malassorbimento.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F19A Pediatria generale specialistica, F23B Scienze infermieristiche pediatriche.

5) *Area dell'organizzazione dei servizi dietetici ospedalieri.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere finalità strutture e modello organizzativo del servizio dietetico ospedaliero, la dieta del paziente ospedalizzato, l'alimentazione artificiale del paziente ospedalizzato, le interferenze tra farmaci ed alimentazione, il day-hospital e l'ambulatorio specializzato. Egli dovrà anche conoscere il ruolo del servizio dietetico ospedaliero nel territorio e l'assistenza dietoterapica domiciliare.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22E Scienze tecniche dietetiche applicate, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

INDIRIZZO DI NUTRIZIONE APPLICATA

1) *Area di statistica dei consumi alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere e sapere applicare le conoscenze fondamentali per il rilevamento statistico dei consumi alimentari nella popolazione e quelle per il trattamento, l'elaborazione e l'interpretazione nutrizionale ed economica dei risultati. Una particolare attenzione sarà data all'analisi dei dati mediante l'impiego dell'informatica.

Settori: C0lB Chimica merceologica, F01X Statistica medica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

2) *Area di dietologia fisiologica.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà apprendere il ruolo degli alimenti nel soddisfare i bisogni in energia e nutrienti dell'uomo a partire dalle abitudini alimentari delle popolazioni e dovrà apprendere a comporre regimi alimentari normali fisiologici mediante l'uso delle tabelle di composizione degli alimenti basandosi, altresì, sulle conoscenze propedeutiche di chimica degli alimenti e di tecnologie alimentari per valutare l'influenza eventuale di queste ultime sulla qualità nutrizionale dei regimi composti.

Settori: C09X Chimica bromatologica, E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E04C Alimentazione e nutrizione umana, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

3) *Area della sorveglianza alimentare della popolazione e degli interventi alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere le metodologie e le procedure per fornire, mediante gli studi sui consumi alimentari, le informazioni necessarie per l'analisi delle cause e dei fattori associati che determinano problemi nutrizionali nelle popolazioni e seguirne la loro evoluzione. Lo specializzando dovrà anche apprendere a formulare ed eseguire interventi alimentari di carattere sociale.

Settori: E04C Alimentazione e nutrizione umana, F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

4) *Area della qualità nutrizionale degli alimenti.*

Obiettivo: partendo dalla biomica delle classi di composti di interesse nutrizionale (aminoacidi, acidi grassi, saccaridi) e dalla loro biodisponibilità in funzione dei vari componenti del regime alimentare, lo specializzando dovrà saper definire il valore nutrizionale degli alimenti in riferimento al fabbisogno in nutrienti.

Settori: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E04B Fisiologia umana, E04C Alimentazione e nutrizione umana, F22A Igiene generale ed applicata.

5) *Area dell'educazione e dell'informazione alimentare.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere gli elementi delle tecniche della comunicazione di massa in materia di alimentazione e di nutrizione. Egli dovrà anche essere capace di definire gli obiettivi ed i programmi dell'informazione alimentare in relazione all'organizzazione sociale a cui essa si riferisce e compiere un'analisi dei progetti delle comunicazioni di massa applicate all'informazione alimentare e saperne valutare i risultati.

Settori: E04B Fisiologia umana, E04C Alimentazione e nutrizione umana.

INDIRIZZO TECNOLOGICO ALIMENTARE (TA)

1) *Area di chimica degli alimenti.*

Obiettivo: mediante l'apprendimento dei metodi di analisi dei principali componenti alimentari e delle principali metodologie dell'analisi chimica strumentale, lo specializzando dovrà essere capace di eseguire analisi ed il controllo dei prodotti alimentari.

Settori: C01A Chimica analitica, C01B Chimica merceologica, C09X Chimica bromatologica, E05A Biochimica.

2) *Area della qualità nutrizionale e sensoriale degli alimenti e della loro sicurezza d'uso.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà sapere definire il ruolo nutrizionale degli alimenti a partire dalla loro composizione chimica e della biodisponibilità dei nutrienti in essi presenti e dovrà sapere delineare un indirizzo igienico sanitario preventivo e di controllo attraverso la valutazione dei contaminanti volontari ed involontari in essi presenti. Allo scopo di condurre una valutazione quanto più completa possibile, della qualità totale di un alimento, lo specializzando dovrà anche essere capace di compiere rilevamenti sulle proprietà organolettiche degli alimenti e sulla loro comodità d'uso.

Settori: E04A Fisiologia generale, E05A Biochimica, E04C Alimentazione e nutrizione umana, F22A Igiene generale ed applicata.

3) *Area delle operazioni unitarie delle tecnologie alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere i principi delle tecnologie che hanno importanza nelle industrie alimentari attraverso un esame degli aspetti teorici delle operazioni unitarie e la descrizione per ciascuna operazione degli impianti industriali disponibili con i differenti campi di applicazione. In tal modo lo specializzando dovrà avere la capacità di fare delle scelte progettuali in funzione delle ipotesi di lavoro collegate al tipo di alimento da trattare, alla capacità produttiva, ai fattori economici ed alla qualità del prodotto finito.

Settori: E11B Microbiologia generale, G08A Scienza e tecnologia dei prodotti alimentari, G08B Chimica industriale e tecnologica.

4) *Area dei processi tecnologici.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere i processi produttivi nei principali settori agro-alimentari (cereali, materie grasse, lattiero-casearie, carni e pesci, bevande alcoliche) con analisi critica delle diverse soluzioni adottate in modo da essere in grado di fare una valutazione di funzione dei principali parametri qualitativi biologici presenti nelle altre aree. Lo specializzando dovrà anche conoscere i principi biologici applicabili alle biotecnologie con particolare riguardo per i processi fermentativi per la produzione di acidi organici e per la produzione ed applicazione di enzimi per il recupero di nutrienti da sottoprodotti agro-alimentari.

Settori: C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, G09B Nutrizione ed alimentazione animale, I15C Impianti chimici, I15F Ingegneria chimica e biotecnologica.

TABELLA «*B*» - *Standard complessivo di addestramento professionale.*

C1 - *Indirizzo di nutrizione clinica.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in scienza dell'alimentazione nell'indirizzo di nutrizione clinica deve:

aver svolto almeno 20 valutazioni di composizione corporea con metodo antropometrico e mediante impedenziometria biolelettrica;

aver svolto almeno 50 test diagnostici dinamici e funzionali nell'area della nutrizione clinica dell'adulto e dell'individuo in età evolutiva;

aver preparato almeno un protocollo di studio di epidemiologia della nutrizione;

avere posizionato almeno 10 volte il sondino naso-gastrico e la cannula in vena periferica per l'alimentazione artificiale;

avere effettuato 10 bilanci di azoto in pazienti ospedalizzati.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due su tre):

a) nutrizione artificiale: aver acquisito esperienza sulle procedure che si eseguono nella nutrizione enterale e parenterale e nell'allestimento delle sacche contenenti i liquidi nutritivi da somministrare al paziente e nella gestione del sistema di infusione per un periodo non inferiore ad un semestre;

b) nutrizione clinica nella patologia del metabolismo: aver frequentato per un periodo non inferiore ad un semestre un reparto di medicina generale, partecipando attivamente alla gestione clinica di pazienti affetti da patologie di carattere metabolico (diabete, dislipidemie) la cui terapia si avvale di trattamento dietetico;

c) nutrizione clinica nella patologia dei deficit nutrizionali: aver partecipato in Italia o nei Paesi in via di sviluppo al recupero nutrizionale di soggetti affetti da malattie da carenza e/o eccesso energetico, proteico e vitaminico per un periodo non inferiore ad un semestre.

C2 - INDIRIZZO DI NUTRIZIONE APPLICATA.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in scienza dell'alimentazione nell'indirizzo di nutrizione applicata deve:

aver gestito una banca dati di carattere nutrizionale su computer;

aver eseguito per almeno 15 alimenti un'analisi chimica centesimale di nutrienti comprendente lipidi, protidi, fibre, vitamine A, B1, B2, PP, Calcio, Ferro;

aver preparato almeno 30 schemi dietetici riferentesi a comunità di sesso ed età differenti;

aver effettuato almeno 50 esami antropometrici su individui in età evolutiva ed aver valutato con opportune tabelle, il livello di accrescimento;

aver effettuato, almeno su 10 campioni di alimenti, analisi chimiche che prevedano l'utilizzazione di HPLC e gascromatografo.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) statistica dei consumi alimentari: aver acquisito mediante soggiorno di studio almeno un semestre in una unità di informatica e di statistica, conoscenze avanzate sulle principali metodologie di elaborazione di dati sui consumi alimentari della popolazione;

b) biochimica della nutrizione: aver frequentato almeno un semestre in un istituto di ricerca dove si effettuano studi sui principali meccanismi biochimici della nutrizione e dimostrare di aver acquisito conoscenze avanzate sulle principali tecniche utilizzate;

c) dietetica delle comunità: aver partecipato per almeno un semestre alle attività di alimentazione di comunità e dimostrare di avere acquisito conoscenze avanzate sulla definizione delle tabelle dietetiche, sui metodi di controllo della qualità igienica e nutrizionale degli alimenti utilizzati, sui metodi di gestione della refezione e sulle valutazioni antropometriche dello stato di nutrizione degli utenti della refezione comunitaria.

C3 - *Indirizzo tecnologico alimentare.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in scienza dell'alimentazione nell'indirizzo tecnologico alimentare deve:

aver effettuato su almeno 15 alimenti l'analisi chimica degli acidi grassi e degli aminoacidi dimostrando di conoscere a fondo la strumentazione analitica di base e quella specifica;

aver effettuato per almeno 90 giorni un soggiorno studio presso un'industria di trasformazione di prodotti di origine animale (carni, pesci, prodotti lattiero-caseari);

aver effettuato per almeno 90 giorni un soggiorno di studio presso un'industria di trasformazione di prodotti di origine vegetale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) analisi chimica degli alimenti: aver acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in un istituto di ricerca, una solida esperienza sui principali metodi di analisi chimica correntemente utilizzati per l'analisi chimica dei prodotti alimentari (nutrienti e sostanze xenobiotiche);

b) tecnologia dell'industria alimentare: aver acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in industrie alimentari, una conoscenza approfondita sulle principali operazioni unitarie di trasformazione, sulla gestione tecnica della strumentazione e sul controllo di qualità dei prodotti;

c) biotecnologie alimentari: aver acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in istituti di ricerca ed industrie alimentari le tecniche e le procedure della fermentazione alcolica (produzione di vino, birra ed etanolo) e della fermentazione dei prodotti lattiero-caseari, che quelle per lo studio, il riconoscimento ed il miglioramento dei ceppi produttivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 22 ottobre 1999

Il pro-rettore: PAOLONE

99A9632

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Considerata la proposta del Co.Fo.Di. (comitato di Ateneo per la formazione a distanza *post lauream*; decreto rettorale 12 marzo 1997) relativa alla istituzione di una scuola finalizzata alla gestione dei corsi di formazione/perfezionamento a distanza;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 16 settembre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 1998;

Tenuto conto della nota del prof. Aurelio Simone in data 31 marzo 1999;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dal CRUL nella seduta del 18 gennaio 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è cosi ulteriormente modificato:

Articolo unico

È istituita, a partire dall'anno accademico 1999/2000, la scuola per i corsi di studio, formazione, perfezionamento a distanza.

STATUTO DELLA SCUOLA PER I CORSI A DISTANZA

Art. 1.

Principi

1. L'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» svolge corsi a distanza.

2. L'insegnamento-apprendimento a distanza si fonda sulla sinergia tra identità didattica della disciplina e identità euristica del sapere, compresi modi forme e mezzi della comunicazione didattica.

I corsi a distanza guardano all'evoluzione dei concetti di sapere e di lavoro e alla domanda di istruzione e di formazione superiore a carattere individualizzato, nonché al bisogno di favorire il processo di allineamento agli standard europei in materia di efficacia ed efficienza del sistema formativo.

Art. 2.

Istituzione e finalità della scuola

1. È istituita la scuola per i corsi di studio a distanza. La scuola ha carattere sperimentale; la durata della sperimentazione è di quatto anni; al termine della fase sperimentale il senato accademico adotta le decisioni conseguenti alla valutazione della fase sperimentale.

La scuola è denominata «Scuola IAD».

2. Le finalità della scuola sono:

a) la promozione della conoscenza del modello insegnamento-apprendimento a distanza;

b) la realizzazione di corsi di studio;

c) la formazione di personale specializzato nelle metodologie e tecnologie della didattica a distanza;

d) la ricerca sui modi, forme e mezzi della comunicazione didattica.

3. La scuola esplica compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell'istruzione a distanza.

4. La scuola può progettare, realizzare e gestire corsi di studio ed altre iniziative di formazione, nonché svolgere attività di ricerca in collaborazione con soggetti pubblici e privati sulla base di convenzioni, contratti od accordi.

5. La scuola ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, nonché finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l'autonomia di spesa.

6. La scuola è disciplinata dal regolamento d'Ateneo per l'istruzione a distanza, adottato con deliberazione del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi della scuola:

a) il presidente;

b) il consiglio della scuola;

c) il direttore;

d) il collegio di corso di studio.

Art. 4.

Presidente

Il presidente sovrintende e vigila sulla regolare attuazione delle deliberazioni adottate dal consiglio in materia di attività didattica, scientifica e di servizio della scuola e sul regolare svolgimento delle stesse attività. Il presidente ha la rappresentanza della scuola. La carica di presidente spetta al rettore o ad un suo delegato.

Art. 5.

Consiglio della scuola

1. Il consiglio delibera ogni armo il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attività della scuola; quest'ultimo contiene gli indirizzi, i criteri e le priorità anche in ordine alla gestione amministrativa e finanziaria della scuola. In particolare:

a) determina i contenuti dei titoli di studio, culturali e professionali e delle iniziative di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione e specializzazione professionale, che possono esser conseguiti tramite corsi a distanza;

b) vaglia, ai fini del coordinamento dell'offerta formativa complessiva e con riguardo ai fabbisogni stimati, le proposte istitutive di corsi di studio presentate dalle strutture didattiche e scientifiche o da gruppi di docenti dell'Università; le proposte assicurano la disponibilità delle competenze disciplinari, dei mezzi e delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione dei corsi;

c) delibera l'attivazione dei corsi di studio, compresi quelli definiti con la collaborazione di soggetti pubblici e privati;

d) delibera le forme di validazione e certificazione dei corsi di studio attivati.

2. Il consiglio entro tre mesi dal primo insediamento delibera una proposta di regolamento d'Ateneo per l'istruzione a distanza.

3. Il consiglio è nominato dal rettore ed è composto da un numero di docenti pari a non meno di uno e a non più di tre per facoltà; detto numero può essere pari a cinque nel caso delle facoltà, i cui corsi di studio siano prioritariamente rivolti alla formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Alla composizione si provvede tramite designazione dei presidi delle facoltà. L'afferenza alla scuola non dà luogo a modifiche relative all'organico dell'Università e all'inquadramento per settore scientifico-disciplinare. Il consiglio è convocato dal presidente almeno due volte l'anno.

Art. 6.

Direttore

1. Il direttore della scuola esercita le stesse funzioni del presidente dei corsi di studio in presenza. Egli

svolge altresì funzioni di iniziativa, di promozione e di gestione nell'ambito delle deliberazioni adottate dal consiglio; in particolare:

a) istruisce il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attività della scuola e gli altri atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio:

b) dispone tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili della scuola in attuazione delle deliberazioni del consiglio, coadiuvato da un segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità;

c) attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione, compresi quelli inerenti la liquidazione delle spese;

d) cura la gestione dei beni e dei servizi, nonché l'organizzazione del lavoro della scuola.

2. Il direttore della Scuola è nominato dal rettore tra i componenti del consiglio, previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore è affiancato da un comitato di gestione, nominato dal rettore con la procedura di cui al punto precedente. Esso è composto da docenti dell'Università, che abbiano eletto l'istruzione a distanza come terreno prioritario della propria attività scientifica e didattica, nonché da altro personale specialista delle metodologie e delle tecnologie pertinenti alle finalità della scuola; detto personale può non appartenere ai ruoli universitari.

4. Il direttore è responsabile delle banche dati relative agli iscritti e alla gestione dei corsi della scuola.

Art. 7.

Oneri amministrativi e tecnici

1. La scuola assolve i compiti amministrativi, tecnici e di segreteria studenti ed assume gli altri oneri che attengono al funzionamento della scuola medesima. L'utilizzo del personale amministrativo e tecnico è disciplinato dal regolamento, di cui all'art. 2, comma 6.

Art. 8.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della scuola sono costituite dal 90% delle somme derivanti dalle iscrizioni ai corsi di studio a distanza attivati dall'Università in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e da eventuali convenzioni od accordi e contratti. La quota restante è destinata al bilancio dell'Università.

2. Le somme di pertinenza della scuola sono trasferite dalla ragioneria dell'Università alla segreteria amministrativa della scuola.

3. La scuola si avvale della collaborazione dei docenti e del personale amministrativo e tecnico dell'Università. Detta collaborazione può essere remunerata, entro i limiti di bilancio della scuola, sulla base dell'attività svolta nella misura prevista dal regolamento d'Ateneo per l'istruzione a distanza.

4. La scuola, nei limiti del proprio bilancio, può stipulare contratti di diritto privato per collaborazioni e prestazioni professionali con studiosi ed esperti od altro personale esterno ai ruoli universitari.

Art. 9.

Collegio di corso di studio

1. Il collegio di corso può essere costituito dai docenti e da altro personale impegnato nella realizzazione e gestione di un corso di studio a distanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1999

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

99A9642

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 17 settembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 12 novembre 1999, n. 424** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 10), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di servizio civile».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1999 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. *È istituita la contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.*

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, *quanto a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. *All'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. *Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:*

a) *difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;*

b) *svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;*

c) *minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;*

d) *indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997.*

2-ter. *In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-*bis *anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere* c) *e* d) *del comma 2-*bis, *lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.*

2-quater. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-*bis, *nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.*

2-quinquies. *Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2-*bis, *2-*ter *e 2-*quater. *Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti.*

2. *Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, a quanto previsto dal comma 2-*quater *dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*».

Art. 3.

1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un terzo.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A9670

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Varna (Bulgaria)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Varna (Bulgaria) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Sofia con circolazione territoriale: le regioni di Varna e di Burgas.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

Il Ministro: DINI

99A9608

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Panjim (India)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Antonio Dal Negro, vice console onorario in Panjim (India), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Mumbai degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Mumbai delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Mumbai dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Mumbai degli atti dipendenti dall'apertura di successivone in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Mumbai della documentazione relativa al rilascio dei visti stranieri;

8) concessione di prestiti con promessa di restituzione a cittadini in condizioni di eccezionale necessità e assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato genereale d'Italia in Mumbai;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

Il Ministro: DINI

99A9609

Rilascio di exequatur

In data 26 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Olszanska console generale della Repubblica di Polonia a Milano.

99A9610

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995.

Il giorno 17 agosto 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 18 febbraio 1999, n. 48, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1999.

In conformità all'art. 9, l'accordo è entrato in vigore il giorno 17 agosto 1999.

99A9611

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assoggettamento della Borsaconsult Sim S.p.a., in Napoli alla procedura di amministrazione straordinaria

Con decreto ministeriale n. 841110 del 27 ottobre 1999 la Borsaconsult Sim S.p.a., con sede in Napoli, è assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dall'art. 56, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

99A9620

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in Lucca

Con provvedimento del 21 ottobre 1999, è stato approvato lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca, piazza S. Martino, 4, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

99A9633

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca Santi Pietro e Paolo di Credito Cooperativo, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Roma.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 25 ottobre 1999, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca Santi Pietro e Paolo di Credito Cooperativo, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Roma, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

99A9638

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 novembre 1999

Dollaro USA	1,0301
Yen giapponese	107,99
Dracma greca	328,50
Corona danese	7,4369
Corona svedese	8,6165
Sterlina	0,63710
Corona norvegese	8,1665
Corona ceca	36,320
Lira cipriota	0,57777
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,69
Zloty polacco	4,4350
Tallero sloveno	197,0550
Franco svizzero	1,6057
Dollaro canadese	1,5076
Dollaro australiano	1,5989
Dollaro neozelandese	1,9769
Rand sudafricano	6,3166

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9789

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vivotif Berna»

Estratto decreto NCR n. 569 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: VIVOTIF BERNA nella forma e confezione: «2.000 milioni capsule» 50 blister da 3 capsule (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Istituto sieroterapico Berna a r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo delle specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2.000 milioni capsule» 50 blister da 3 capsule;

A.I.C. n. 025219054 (in base 10) - 0S1MZG (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: salmonella typhi ceppo ty21a Berna viva, attenuata, liofilizzata non meno di 2.000 milioni;

eccipienti: saccarosio, idrolisato di caseina, lattosio, magnesio stearato, acido ascorbico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

composizione capsula: idrossipropilmetilcellulosaftalato (HP-MCP)-50, odibutilftalato, etilenglicole, dietilftalato, E171, E172, E127, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione per via orale, contro la febbre tifoide.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9634

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zantac»

Estratto provvedimento UAC/II/245 del 12 ottobre 1999

Specialità: ZANTAC.

Confezioni:

«75» 5 cpr 75 mg - A.I.C. n. 024448159;

«75» 10 cpr 75 mg - A.I.C. n. 024448161.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. NL/H/0112/001/W001.

Tipo di modifica: modifica riassunto caratteristiche del prodotto.

Modifica apportata: modifica del paragrafo 5.1 (Proprietà farmacodinamiche) del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alla durata d'azione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becotide»

Estratto provvedimento UAC/II/261 del 12 ottobre 1999

Specialità: BECOTIDE.

Confezioni:

«Easy» sosp. press. per inalaz. 10 mg 200 erogazioni - A.I.C. n. 023378084/M;

forte «Easy» sosp. press. per inalaz. 50 mg 200 erogazioni - A.I.C. n. 023378096/M.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/H/0121/001-002/W001.

Tipo di modifica: aggiornamento riassunto caratteristiche prodotto.

Modifica apportata: SPC - Sono state riportate variazioni alle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, e 4.9.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Climara»

Estratto provvedimento UAC/II/263 del 12 ottobre 1999

Specialità: CLIMARA.

Confezioni:

«50» 4 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183014/M;

«50» 12 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183026/M;

«100» 4 sistemi transdermici - A.I.C. - 030183038/M;

«100» 12 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183040/M.

Titolare A.I.C.: Shering S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/H/0114/01-02/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento dei paragrafi «Controindicazioni» e «Avvertenze speciali» del riassunto delle caratteristiche del prodotto al fine di includere il rischio di tromboembolia venosa e di sviluppo di carcinoma mammario. Modifiche corrispondenti del foglio illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9569

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hemofil M»

Estratto provvedimento UAC/II/270 del 12 ottobre 1999

Specialità: HEMOFIL M.

Confezioni:

i.v. flacone liofilizzato 250 U.I. + flacone 10 ml - A.I.C. n. 027128038;

i.v. 1 flacone liofilizzato 500 U.I. + 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 027128026;

1 flacone liofilizzato 1000 U.I. + 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 027128014.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare Corporation.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/H/0014/001-003/W001.

Tipo di modifica: autorizzazione officina di produzione alternativa.

Modifica apportata: SPC - Officina di produzione Baxter S.A., Hyland Division, Lessines (Belgio) - Officina di produzione Baxter S.A., Hyland Division, Valencia (Spagna).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ventolin»

Estratto provvedimento UAC/II/283 del 12 ottobre 1999

Specialità: VENTOLIN.

Confezioni: «Easy» sosp. press. inal. 200 erogazioni 100 mcg/erog. - A.I.C. n. 022984153/M.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. UK/H/0181/001/W001.

Tipo di modifica: aggiornamento riassunto caratteristiche prodotto modifica da:

4.8 Effetti indesiderati: può raramente verificarsi tachicardia con o senza vasodilatazione periferica.

a:

4.8 Effetti indesiderati: può raramente verificarsi tachicardia con o senza vasodilatazione periferica.

Come per altri beta 2-agonisti in pazienti predisposti sono state segnalate aritmie cardiache (incluse fibrillazione atriale, tachicardia sopraventricolare ed extrasistolia), in concomitanza con l'impiego di salbutamolo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate»

Estratto provvedimento UAC/II/295 del 12 ottobre 1999

Specialità: RECOMBINATE.

Confezioni:

flacone 250 U.I. + flacone solvente - A.I.C. n. 028687010;

flacone 500 U.I. + flacone solvente - A.I.C. n. 028687022;

flacone 1000 U.I. + flacone solvente - A.I.C. n. 028687034.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. NL/H/0043/001-003/W012.

Tipo di modifica: modifica della specifica relativa alle proteine delle cellule «Host» (CHO).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9573

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Termine per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione di vino per la campagna 1999-2000, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CE n. 1294/96.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CE n. 1294/96 e del decreto ministeriale 1° agosto 1995 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995) e successive modifiche, per la campagna 1999-2000 le dichiarazioni vitivinicole devono essere presentate dai soggetti obbligatori al comune di competenza entro il 10 dicembre 1999.

I modelli originali e gli eventuali allegati devono essere trasmessi dai comuni entro il 18 dicembre 1999 al seguente indirizzo: A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro 81 - 00185 Roma.

Restano ferme le disposizioni concernenti la trasmissione delle copie agli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura e ai servizi repressione frodi competenti per territorio.

99A9635

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Rimini

Con decreto interministeriale n. TC/4252 del 7 maggio 1999 è disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di mq 82, distinto in catasto del comune di Rimini al foglio 83, particelle 983 e 988.

99A9636

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27139 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nicolini, con sede in Storo (Trento) e unità di Pieve di Bono, frazione Strada (Trento), per un massimo di 35 dipendenti, per il periodo dal 21 giugno 1999 al 20 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1999 con decorrenza 21 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27140 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lares Tecno, con sede in L'Aquila, località Boschetto e unità di L'Aquila, per un massimo di 35 dipendenti, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1999 con decorrenza 5 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27141 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria F.lli Buongiorno, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 19 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27142 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sara Lee Branded Apparel Italia - Div. Playtex, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia - stabilimento prod.vo div. Playtex (Roma), per un massimo di 183 dipendenti, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza 29 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27143 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vip Italia, con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Martina Franca (Taranto), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1998 con decorrenza 3 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27144 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace Tranquilla, con sede in San Calogero (Vibo Valentia) e unità di San Calogero (Vibo Valentia), per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27145 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano, cantiere di Lagonegro (Potenza), per un massimo di 109 dipendenti, per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 6 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento come disposta sopra è prorogata dal 6 novembre 1998 al 5 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1998 con decorrenza 6 novembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 26135.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27146 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa edile La Sicilia, con sede in Bagheria (Palermo) e unità di Bagheria (Palermo), per un massimo di 38 dipendenti, Caccamo (Palermo), per un massimo di 11 dipendenti, Geraci Siculo (Palermo), per un massimo di 21 dipendenti, Leonforte (Enna), per un massimo di 3 dipendenti, Palermo, per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27147 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno unità di Fratte (Salerno), per un massimo di 314 dipendenti, per il periodo dal 3 giugno 1999 al 2 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1999 con decorrenza 3 giugno 1999.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Con decreto ministeriale n. 27148 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura Spa in liquidazione, con sede in Palermo ora Gela (Caltanissetta), unità di Manfredonia (Bari), per un massimo di 305 dipendenti per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 13 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27149 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo, per un massimo di 114 dipendenti, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1999 con decorrenza 10 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27150 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano, unità di Castenaso (Bologna), per un massimo di un dipendente; Firenze, per un massimo di un dipendente; Genova, per un massimo di un dipendente; Milano, per un massimo di 27 dipendenti; Napoli, per un massimo di 3 dipendenti; Padova, per un massimo di 4 dipendenti; Palermo, per un massimo di 2 dipendenti; Roma, per un massimo di 20 dipendenti; Torino, per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1996 con decorrenza 25 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27151 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cimimontubi - Gruppo Belleli, con sede in Milano e unità di Levate (Bergamo), per un massimo di 9 dipendenti; Centro di Milano (Milano), per un massimo di 216 dipendenti; Vimodrone (Milano), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 2 novembre 1996 al 1º maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 2 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27152 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 marzo 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Roma, per un massimo di 24 dipendenti, per il periodo dal 3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1999 con decorrenza 3 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27153 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 settembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hemmond, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unità di Bastia Umbra (Perugia), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 17 febbraio 1999 al 16 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 17 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27154 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciai speciali Terni, già Ilva S.p.a., con sede in Terni e unità di Terni, per il periodo dal 1º gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 1º gennaio 1994.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1º luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17905, punto 15 art. 2, punto 16 art. 2, punto 17 art. 2.

Con decreto ministeriale n. 27155 del 7 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture tessili abruzzesi, con sede in Silvi Marina (Teramo) e unità in Teramo, per un massimo di 27 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1999 al 12 ottobre 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 ottobre 1999 al 12 aprile 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27156 del 7 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità in Badia al Pino (Arezzo), per un massimo di 98 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1999 al 5 maggio 1999.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 27 aprile 1999, n. 26211.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27157 del 7 ottobre 1999, per le motivazioni in premessa riportate, è estesa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già concessa con decreto direttoriale n. 26605 dell'8 luglio 1999, in favore dei 3 predetti lavoratori dipendenti della ditta S.r.l. Montebelli costruzioni fallita in data 1º aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 27158 del 7 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unità in Villacidro (Cagliari), per un massimo di 305 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1999 al 16 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 27159 del 7 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unità in Bari, per un massimo di 2331 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 febbraio 1999 al 13 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comm 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 27160 del 7 ottobre 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, è estesa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già concessa con decreto direttoriale n. 26351 del 25 maggio 1999 in favore del sig. Marco Masala dipendente della società S.r.l. La Discussione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale al lavoratore interessato.

Con decreto ministeriale n. 27161 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, 3º comma, legge n. 416/1981 intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 17 dipendenti in CIGS (2 prepensionabili) per il periodo dal 21 marzo 1999 al 20 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 27162 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, 3º comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. La Discussione, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 18 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 21 marzo 1999 al 20 settembre 1999.

L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 27172 dell'8 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, sede in Scarmagno (Torino), unità in Bologna, per un massimo di 4 dipendenti; Milano, per un massimo di 48 dipendenti; Scarmagno (Torino), per un massimo di 1013 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 settembre 1999 al 15 marzo 2000.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 marzo 2000 al 15 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A9422

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 27170 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, con decorrenza 20 luglio 1998 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito indicate:

area del comune di Ragusa. — Imprese impegnate nei lavori riguardanti la realizzazione del III lotto di opere relativo all'utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia sul fiume Irminio - adduzione alla vasca e distribuzione secondo e terzo distretto irriguo, per il periodo dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 20 gennaio 1999 al 19 luglio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 luglio 1999 al 19 gennaio 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 gennaio 2000 al 19 luglio 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 20 luglio 2000 al 19 ottobre 2000 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 27171 del 7 ottobre 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 ottobre 1999, con decorrenza 18 agosto 1998 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito indicate:

area del comune di Taormina (Messina). — Imprese impegnate nei lavori di collegamento tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e parcheggi sotterranei, per il periodo dal 18 agosto 1998 al 17 febbraio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 18 febbraio 1999 al 17 agosto 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 agosto 1999 al 17 febbraio 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 febbraio 2000 al 17 agosto 2000.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 agosto 2000 al 17 novembre 2000 (limite massimo).

99A9423

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27163 del 7 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1999 all'11 luglio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Mira, con sede in Modena e

unità di Modena (frazione Lesignana), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, di cui 1 lavoratore part-time da 25 ore a 16 ore medie settimanali e 2 lavoratori part-time da 20 a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Mira, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27164 del 7 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Remo Verga, con sede in Milano e unità di Omate di Agrate Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, di cui 3 dipendenti part-time da 40 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Remo Verga, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27165 del 7 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esseti società intercooperativa, con sede in Sestu (Cagliari) e unità di Domusnovas (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per cinque mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, su un organico complessivo di 99 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esseti società intercooperativa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27166 del 7 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Stefania, con sede in Farra di Soligo (Treviso) e unità di Farra di Soligo (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 98 unità, di cui 15 lavoratori part-time da 20 ore a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 116 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefania, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27167 del 7 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Pirelli Vettura, con sede in Torino e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 702 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, n. 16513.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Pirelli Vettura, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 27168 del 7 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Fiat CIEI, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, e da 35 ore medie settimanali a 20 medie settimanali per 2 unità, su un organico complessivo di 702 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 gennaio 1995, n. 16507.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama 2000 Mensa c/o Fiat CIEI, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

99A9424

Provvedimenti concernenti l'esonero dell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto ministeriale n. 27169 del 7 ottobre 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente della società Consorzio azienda igienico ambientale servizi, con sede in Rivarolo C.se (Torino) e unità di Rivarolo C.se (Torino).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento di cui sopra nonché l'esonero, decorrono dal 22 settembre 1997, data della domanda della società in questione.

99A9425

Provvedimenti concernenti la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto ministeriale n. 27129 del 6 ottobre 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 18 agosto 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Taormina (Messina).

Imprese impegnate nei lavori di collegamento tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e parcheggi sotterranei.

Con decreto ministeriale n. 27130 del 6 ottobre 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 20 luglio 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Ragusa.

Imprese impegnate nei lavori riguardanti la realizzazione del 3° lotto di opere relativo all'utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia sul fiume Irminio, adduzione alla vasca e distribuzione secondo e terzo distretto irriguo.

99A9426

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 27115 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Agricoltura S.p.a. (in liquidazione), con sede in Palermo e unità di Manfredonia (Bari).

Con decreto ministeriale n. 27118 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 agosto 1998 al 2 agosto 1999, della ditta S.r.l. Vip Italia, con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Martina Franca (Taranto).

Con decreto ministeriale n. 27119 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2000, della ditta S.p.a. Sara Lee Branded Apparel Italia - Div. Playtex, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia - Stabilimento produttivo Div. Playtex (Roma).

Con decreto ministeriale n. 27120 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 giugno 1999 al 20 giugno 2000, della ditta S.p.a. Nicolini, con sede in Storo (Trento) e unità di Pieve di Bono fraz. Strada (Trento).

Con decreto ministeriale n. 27122 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, della ditta S.p.a. Conceria F.lli Buongiorno, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino).

Con decreto ministeriale n. 27124 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 maggio 1999 al 9 maggio 2000, della ditta S.p.a. I.A.C. Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo.

Con decreto ministeriale n. 27125 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 febbraio 1999 al 1° gennaio 1995, della ditta S.r.l. Cooperativa edile La Sicilia, con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), Caccamo (Palermo), Geraci Siculo (Palermo), Leonforte (Enna) e Palermo.

Con decreto ministeriale n. 27126 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 maggio 1998 al 5 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità dei cantieri ubicati nella regione Basilicata di cui all'allegato elenco, che fa parte del presente provvedimento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 26090 del 19 aprile 1999.

99A9427

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 27116 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997, della ditta S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unità di Castenaso (Bologna), Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino.

Con decreto ministeriale n. 27127 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 novembre 1996 al 29 settembre 1997, della ditta S.p.a. Nuova Cimimontubi - Gruppo Belleli, con sede in Milano unità di Levate (Bergamo) e sede Vimodrone-centro di Milano.

99A9428

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 27117 del 6 ottobre 1999 è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 3 giugno 1999 al 2 giugno 2000, della ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unità di Fratte (Salerno).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale n. 27121 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 luglio 1999 al 4 luglio 2001, della ditta S.p.a. Lares Tecno, con sede in L'Aquila, loc. Boschetto (L'Aquila) e unità di L'Aquila.

Con decreto ministeriale n. 27123 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Fornace Tranquilla, con sede in San Calogero (Vibo Valentia) e unità di San Calogero (Vibo Valentia).

Con decreto ministeriale n. 27128 del 6 ottobre 1999 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Acciai speciali Terni già Ilva S.p.a., con sede in Terni e unità di Terni e Torino.

Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 maggio 19995, n. 17905, punto 15 e 16, art. 1.

99A9429

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nei comuni di San Benedetto del Tronto, Portoferraio, Rodi Garganico e Grottammare.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 15 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 346 in data 7 ottobre 1999, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 12.672 e le opere pertinenziali ivi insistenti, site nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 5, particelle n. 42, n. 252, n. 253, n. 254 e n. 255.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 7 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 349 in data 11 ottobre 1999, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 11.790 ed il manufatto ivi insistente, di pertinenza d.m., acquisito allo Stato, siti nel comune di Portoferraio (Livorno), in località Antiche Saline, riportati nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 10, particelle n. 318 (di mq 2.950), n. 319 (di mq 5.510), n. 376 (di mq 170), n. 797 (di mq 820), n. 798 (di mq 410) e n. 799 (di mq 1.930).

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 15 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 350 in data 11 ottobre 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 307, sita nel comune di Rodi Garganico (Foggia), in località Pantanello, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 2, particella n. 443.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 15 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 348 in data 11 ottobre 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 115, sita nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 21, particella n. 1101.

99A9453

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca Santi Pietro e Paolo di Credito Cooperativo di Roma - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Roma.

Il Governatore della Banca d'Italia dott. Antonio Fazio, con provvedimento del 26 ottobre 1999, ha nominato l'avv. Alessandro Leproux commissario liquidatore e i sigg. dott. Nicola Lorito, rag. Luciano Perini e prof. avv. Giuseppe Santoni componenti il comitato di sorveglianza della Banca Santi Pietro e Paolo di Credito Cooperativo di Roma - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 25 ottobre 1999.

99A9637

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, in veste di consiglio di amministrazione, il 31 maggio 1999 ha deliberato di nominare conservatore del registro delle imprese il dott. Michele Vincenzo Vullo, nato a Caltanissetta il 21 giugno 1954.

99A9533

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**508.000**
- semestrale	L.	**289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	**416.000**
- semestrale	L.	**231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	**115.500**
- semestrale	L.	**69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**107.000**
- semestrale	L.	**70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**273.000**
- semestrale	L.	**150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**106.000**
- semestrale	L.	**68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**267.000**
- semestrale	L.	**145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	**1.097.000**
- semestrale	L.	**593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	**982.000**
- semestrale	L.	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035